

LXXVIII.

TORNATA DEL 17 MARZO 1879

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Congedo — Annunzio della morte del Senatore D'Andrea — Appello per la votazione segreta di tre progetti di legge relativi agli Stati di prima previsione della spesa dei Ministeri dell'Interno, delle Finanze e del Tesoro — Discussione del progetto di legge concernente l'abrogazione degli articoli 3 e 5 della legge 29 maggio 1864 e disposizioni sul facchinaggio di Genova — Discorso del Senatore Boccardo — Considerazioni dei Senatori Di Cossilla, Pepoli G., Casaretto, del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e del Senatore Torelli — Riassunto della discussione del Senatore Deodati, Relatore — Proclamazione del risultato delle votazioni sopra mentovate.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Commemorazione
del Senatore Giovanni D'Andrea.**

PRESIDENTE. Signori Senatori:

Il 9 di questo mese è mancato a' vivi nella città di Napoli il commendatore Giovanni Andrea D'Andrea, che fu nostro Collega poco più che due anni.

Era nato il 24 ottobre 1804 nel Comune di Bova della Provincia di Reggio di Calabria. Il padre lo fece allevare agli studi classici e giuridici; e, acciocchè li menasse a perfezione, lo inviò a Napoli. Nelle scuole tenne un posto eminente. Attesa la sua natura pacata e tranquilla, anzichè mettersi nella carriera rumorosa del Foro, elesse quella della Magistratura.

Giovanissimo, fu segretario della Procura generale della gran Corte criminale di Napoli. Nel 1848, nominato giudice civile colle funzioni di giudice di gran Corte criminale. Giusto, indipendente, adempiva i suoi doveri con animo religioso. Alle voglie illiberali di quel Governo non si piegò. Toltagli la carica di giudice dopo il 15 maggio, quando il Governo volse decisamente a tirannide, fu applicato alla Segreteria della Corte di Cassazione: ma per poco

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

tempo; perchè, correndo sempre le cose alla peggio, venne rimosso dall'impiego.

In quella, il padre suo ed il fratello, fieramente perseguitati, erano sottoposti a giudizio capitale per accusa politica: ond'egli, lasciata Napoli, andò ad assisterli davanti la Corte criminale di Catanzaro.

La privazione dell'impiego gli è durata più che dieci anni: e frattanto non potè nemmeno ottenere il permesso di esercitare la professione di avvocato.

Nel 1860, ristabilitosi il reggimento costituzionale, ei fu assunto un'altra volta all'ufficio di giudice, col plauso di tutti.

Poi il Governo del Dittatore lo nominò Segretario generale nel Ministero di Grazia e Giustizia.

Cessata la Dittatura, tornò a' Magistrati. E come Presidente di Corte d'Assise, fu il primo ad inaugurare il giudizio per giurati: nella quale bisogna, a quel tempo difficile più che mai, dimostrò grande sapienza e grande carattere. I giudizi compiti sotto la sua direzione furono tenuti saldi dalla Corte di Cassazione.

Nella organizzazione giudiziaria del 1862 fu iscritto fra i Consiglieri di Corte d'Appello di 1ª categoria. In breve diventò Presidente di Sezione; e in codesto grado continuò sino all'ultimo de' suoi dì.

La sua imparzialità, la dottrina, la bontà veramente straordinaria gli cattivarono le simpatie e la stima della Magistratura e del Foro.

Eletto Senatore del Regno nel 16 novembre 1876, entrò in ufficio il 19 giugno 1877.

Le sue esequie e i discorsi pronunciati sul feretro provarono com'egli avesse l'affetto della cittadinanza di Napoli, la quale, oltrechè le sue doti di magistrato, ricorda i sacrifici fatti dalla sua famiglia e da lui per causa di pubblica libertà.

Atti diversi.

Domanda un congedo di otto giorni il Senatore Monaco La Valletta, per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione segreta dei seguenti progetti di legge:

1. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1879;

2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1879;

3. Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1879.

Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei detti tre progetti di legge già discussi nella tornata di sabato.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge: Abrogazione degli articoli 3 e 5 della legge 29 maggio 1864, N. 1797, e disposizioni speciali sul facchinaggio di Genova (N. 85).

PRESIDENTE. Sono all'Ordine del giorno: Comunicazioni della Commissione sul progetto di legge per la facoltà al Governo di pubblicare e porre in esecuzione il nuovo Codice di commercio; ma siccome a queste comunicazioni dovrebbe esser presente il Ministro Guardasigilli, il quale mi ha or ora fatto sapere che non potrà intervenire che più tardi, cominceremo col progetto di legge che segue nell'Ordine del giorno, e che porta per titolo: « Abrogazione degli art. 3 e 5 della legge 29 maggio 1864, N. 1797, e disposizioni speciali sul facchinaggio di Genova ».

L'onor. Ministro d'Agricoltura e Commercio consente che si legga il progetto della Commissione, o vuole che si legga il progetto ministeriale?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io mi rimetto al Senato. Insisto nel progetto ministeriale; ma quanto alla discussione non mi oppongo che si incominci sul progetto dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Poichè il Ministro insiste nel progetto ministeriale, si darà lettura di quel progetto.

Senatore DEODATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEODATI, *Relatore*. Scusi, intende che la discussione si apra sul progetto del Ministero, o sul progetto dell'Ufficio Centrale?

PRESIDENTE. Quando l'Ufficio Centrale ha portato delle modificazioni al progetto del Ministero, sta alla Presidenza di domandare al Ministro se intende che si legga l'uno o l'altro progetto.

Quando il Ministro insiste perchè si legga il progetto suo, quello deve esser letto.

Senatore DEODATI, *Relatore*. L'onorev. signor Ministro si è rimesso al Senato su questo proposito.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Quanto al vedere se la discussione si deve aprire sul progetto modificato dell'Ufficio Centrale o su quello votato dalla Camera, me ne rimetto al Senato. Insistendo però sul progetto votato dalla Camera dei Deputati, ove la discussione si voglia aprire sul progetto modificato dall'Ufficio Centrale, mi riservo, a misura che si andrà innanzi nella discussione degli articoli, di riproporre quelli votati dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Intanto acconsente che si possa leggere il progetto dell'Ufficio Centrale?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non mi oppongo a che si dia lettura di quel progetto.

PRESIDENTE. Si legge dunque il progetto dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

Art. 1.

Gli articoli 3 e 5 della legge 29 maggio 1864, n. 1797, sono abrogati.

Art. 2.

È sciolta la Società obbligatoria di mutuo soccorso denominata *Cassa di mutuo soccorso* fra i facchini degli scali del porto di Genova, istituita in conformità dell'art. 5 della legge 29 maggio 1864, N. 1797 e governata dallo statuto denominato Regolamento approvato dalla Giunta Municipale di Genova il 28 gennaio 1873.

Art. 3.

Una Commissione di cinque delegati a nomina: due del Regio Prefetto, gli altri tre rispettivamente della Deputazione provinciale, della Giunta Municipale e della Camera di commercio ed arti di Genova, è incaricata:

1. Di prendere immediato possesso effettivo, di tutta la sostanza di ragione della disciolta Società di mutuo soccorso;

2. Di procedere tosto al particolareggiato inventario di tutti gli arnesi ed utensili ed ogni

altro avere della abolita Corporazione privilegiata dei facchini, prendendone possesso di diritto, con facoltà di lasciarne la temporaria detenzione a chi l'abbia;

3. Di procedere pure alla compilazione degli elenchi delle persone tutte le quali, al momento della attivazione della presente legge, siano in possesso del sussidio o della pensione, in qualunque forma prestati;

4. Di amministrare la sostanza della disciolta Società e di pagare i sussidi e le pensioni anche con parziale erogazione del capitale;

5. Di sottoporre all'approvazione del R. Governo il progetto per la definitiva liquidazione, e nel termine che sarà prefisso dal Regolamento.

Art. 4.

Una Giunta d'arbitri, composta del Presidente e del Procuratore Regio del Tribunale civile e correzionale e del Presidente del Tribunale di commercio di Genova, definirà come amichevole compositrice inappellabilmente e senza solennità di forme, tutte le questioni che possano sorgere tra gli aventi diritto o tra questi e la Commissione amministrativa e liquidatrice istituita coll'articolo precedente, tanto riguardo al diritto alle pensioni e sussidi, quanto riguardo ai diritti di proprietà od altri sopra la sostanza della disciolta Società e sopra gli arnesi ed utensili ed ogni altro avere della abolita Corporazione privilegiata.

Art. 5.

Tutte le ragioni di proprietà e di altri diritti indicati nell'art. 3 dovranno essere insinuati alla Giunta di arbitri anzidetta nel perentorio termine di tre mesi dalla promulgazione della presente legge, sotto pena di perenzione.

Art. 6.

Il Governo del Re, con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, emanerà le disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge, e per ogni altro provvedimento che occorra per il definitivo esaurimento della liquidazione.

Art. 7.

Gli atti tutti occorrenti per divenire alla liquidazione finale, e così pure i giudizi arbitrali avvisati all'articolo 4, sono esenti dalle tasse di bollo e da quelle di registro.

Art. 8.

Sono abrogati i Decreti contrari alla presente legge ed in particolare il Decreto 19 ottobre 1865.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

È iscritto nella discussione generale il Senatore Boccardo, al quale è concessa la parola.

Senatore BOCARDÒ. Signori Senatori, il commercio generale dell'Italia è rappresentato nelle ufficiali statistiche, comprendendo l'importazione, l'esportazione ed il transito, in una somma che va a circa 2197 milioni. In questo commercio il porto di Genova figura per la grossa cifra di circa 400 milioni. Adunque il terzo o il quarto del movimento dei traffici in Italia lo fa Genova.

Tutto ciò adunque che favorisce il movimento del commercio di Genova è favorevole al movimento commerciale dell'Italia, e nella proporzione di un terzo. Tuttociò che osteggia il commercio di Genova è nelle medesime proporzioni un ostacolo alla ricchezza e prosperità commerciale dell'Italia.

Se vi ha questione italiana, se vi ha questione nazionale, è adunque la questione sulla quale il Senato è quest'oggi chiamato a pronunziarsi.

E lo dico tanto più volentieri, inquantochè a primo aspetto potrebbe parere questa una questione locale, potrebbe sembrare questione genovese, mentre ella è eminentemente una questione italiana.

Se avessimo bisogno ancora di una prova, aggiungerei alle cifre anzidette quest'altra: La Dogana generale dello Stato dal movimento dei traffici ricava un provento annuale di un centinaio di milioni. Su questa cifra per 28 o 29 milioni figura la dogana di Genova.

Eppure, mi duole il dirlo, e me ne duole più come italiano che come genovese, il commercio di Genova, o Signori, volge in decadenza; è una splendida stella che ha brillato nei nostri cieli, ma che molto minaccia di volgere all'ocaso.

Marsiglia nel 1872 ebbe un tonnello a vela di 1,676,745 tonnellate, un tonnello a vapore di 2,115,046 tonnellate, totale del tonnello del porto rivale 3,791,791 tonnellate. Questo nel 1872.

Passa un quinquennio; nel 1876 il tonnello a vela di Marsiglia era di 1,685,378 ton-

nellate, il tonnello a vapore di 3,521,050 tonnellate, totale del 1876, 5,206,428 tonnellate.

Ora guardiamo a Genova: nel 1872 il tonnello a vela della Marsiglia italiana era di 1,539,545 tonnellate; nel 1872 il tonnello a vapore di Genova era di 1,381,329 tonnellate, il totale quindi era 2,920,874 tonnellate. Corriamo il quinquennio, tocchiamo il 1876: il tonnello a vela di Genova scende ad 1,165,825 tonnellate, il tonnello a vapore sale fino a tonnellate 2,031,703; totale 3,197,528 tonnellate.

Così, o Signori, in un quinquennio Marsiglia vide crescere del 66 per cento il suo tonnello a vapore, rimanendo pressochè stazionario il tonnello a vela, perchè nella lotta dei due motori la vela è destinata ad essere sconfitta. In Genova vediamo questa povera vela scemare del 25 per cento, e non crescere la navigazione a vapore che nella proporzione del solo 47 per cento, rimanendo inferiore di due quinti al tonnello a vapore della rivale Marsiglia.

Ma, signori Senatori, di questo fatto doloroso ricordiamoci ora le cause: Marsiglia ha uno specchio di acque tranquille, perfettamente tranquille, che misura 152 ettari di superficie, Genova ha 136 ettari di porto, ma battuto dallo scirocco. Marsiglia misura 12,606 metri di banchine, sulle quali si fanno le operazioni di carico e di scarico; in Genova le banchine non misurano che 3,200 metri intorno al porto di Marsiglia corrono 20 chilometri di ferrovia a servizio delle navi; intorno a Genova 2000 poveri metri. L'operazione di carico e scarico a Marsiglia dispone di 40 gru idrauliche; a Genova non ci sono (con un'unica eccezione) che degli elevatori ordinari. A Marsiglia in sedici anni furono spesi nel porto 97 milioni di franchi; a Genova 9. A Marsiglia in tre giorni si vuota una nave di 2.00 tonnellate, ed il tempo è moneta; a Genova una nave simile impiega almeno tre settimane, quando non impiega un mese o più. A Marsiglia il movimento delle tonnellate dalle navi alla ferrovia (e su questo richiamo particolarmente l'attenzione del Senato e del Governo) costa 50 cent.; a Genova da lire 1 60 a lire 4. A Marsiglia ogni cittadino che voglia, può fare il facchino; a Genova è questo un privilegio di pochi. Alcuni anni sono una potente Società, la Società dell'Alta Italia, ha potuto vincere - essa che vinse tanti altri ostacoli - ha potuto vincere ed ottenere la con-

cessione che in un breve spazio, che si chiama il *Passo nuovo*, le fosse permesso di fare la facchina a se medesima; durò molta fatica, ma vinse, e coll'aiuto della forza, poichè ci vollero i carabinieri; ed intorno al porto di Genova ha potuto sorgere quel piccolo Passo nuovo, quell'oasi, in cui vi è la libertà del movimento; in tutto il resto non vi è oasi, in tutto il resto regna il deserto, regna il monopolio.

Ecco, o Signori, lo stato miserando, ed io non esito un istante ad aggiungere minaccioso che presenta al confronto di una piazza di commercio che non ebbe importanza quando Genova l'aveva immensa, lo stato presente ed il prevedibile pur troppo gravissimo futuro della maggior piazza commerciale dello Stato.

Importa che questo Consesso esamini, da un siffatto punto largo ed elevato di veduta, la grave, l'enorme questione. Or, come è stata posta invece la questione dal nostro Ufficio Centrale?

Inutile che io dica che ho ammirato la scienza e la dottrina del lavoro che l'Ufficio Centrale ha presentato al Senato; non potevamo aspettarci di meno dagli uomini egregi che lo compongono e dall'illustre giureconsulto che ne è stato il Relatore.

Ciò premesso, io non esito un istante a dire che la questione dall'Ufficio Centrale non è stata ben posta, e quindi non poteva essere ben risolta. L'Ufficio Centrale ha veduto una questione giuridica o parecchie piccole questioni giuridiche dove l'unica od almeno la principalissima questione era una grande questione economica. L'Ufficio si è preoccupato di risolvere problemi di diritto, dove principalmente erano enormi e formidabili problemi d'interessi di Stato. Qual meraviglia se pur facendo un'opera dotta e laboriosa, l'Ufficio Centrale ha fatto un lavoro che ci aiuterà molto poco a risolvere questo vecchio problema?

Vecchio, dissi, o Signori, e potrei dire decapito. Le Corporazioni di arti e mestieri sotto il nome di Università furono abolite nell'antico Stato piemontese, e quindi in Genova, nientemeno che dalle regio patenti del 14 agosto 1844. Nel 1848 le Corporazioni dei facchini, dei calafati, dei carpentieri risorsero, per non so quali supposti motivi di ordine pubblico.

Venne la legge del 24 agosto 1864 che ripristinò il principio della libertà sancito già dalle patenti del 44, cioè alla distanza di 20 anni. Dichiarò di nuovo sciolta quella Corporazione che avevamo diritto di credere già soppressa. Ma in quella legge il privilegio, che vede molto lontano quando si tratta dei suoi interessi ed è sommamente accorto, era riuscito ad insinuare un principio che parve innocente. Quanto lo fossé lo vedrete, o Signori, a momenti.

Stabiliva un articolo della legge del 1864 che erano liberi i mestieri, era libero il lavoro, sciolte erano le Corporazioni; ma quei Municipi cui garbasse di regolare con particolari disposizioni il lavoro del facchinaggio, avranno (dicevasi) libertà di farlo con regolamenti speciali.

Il privilegio, il monopolio aveva visto la porta grande aperta alla libertà, ma vide altresì la porticina piccola aperta alla restrizione - e ne profitò. Si riuscì, non importa ora qui il dire per quali influenze locali e personali, si riuscì a modellare in Genova un regolamento sotto l'egida della legge, il quale regolamento colle sue particolari disposizioni, specialmente con la creazione di una così detta Cassa di mutuo soccorso fra i facchini, lasciava sussistere di diritto la innocua e platonica libertà del lavoro, purchè, ed era la cosa importante per lui, purchè di fatto il monopolio rivivesse più rigogliosa vita che mai.

Difatti, per entrare a far parte del libero facchinaggio, si stabiliva che i facchini dovessero pagare un diritto di buona entrata, che in origine era di poche lire, 25 se non erro, ma che bentosto fu portato alla relativamente enorme cifra di 200 lire.

Quale libertà restasse al lavorante, che in Italia soprattutto non ha nè i mezzi nè l'abitudine di risparmiare abbastanza, quale libertà restasse, quale possibilità di esercitare il lavoro quando vi era questo enorme diritto di entrata, è inutile dirlo, lo si vede.

Il privilegio insomma, non potendo più confessare aperta la sua esistenza, si era larvato, si era abilmente mascherato nel regolamento locale; ed il commercio, o Signori, rimaneva schiavo.

Questa è la posizione de' fatti. Il commercio della massima città mercantile d'Italia rimase

vincolato al buon volere, anzi al pessimo volere di pochi prepotenti.

Ma ciò non vide abbastanza l'Ufficio Centrale. Non ha veduto che delle questioni affatto secondarie là dove campeggiava e primeggiava questa enorme questione, di dare la libertà di movimento al commercio, che non l'ha. Devo giustificare l'osservazione, non voglio dire l'accusa, che io muovo al modo col quale l'Ufficio Centrale ha veduto la questione; devo provare che, secondo me, l'Ufficio Centrale non ha veduto che delle questioni secondarie, ed ha completamente trascurato la grande, la massima questione. Se ho ben letto la dotta Relazione, gli appunti, le obiezioni mosse al progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, avrebbero appunto questo carattere di questioni secondarie.

Si cominciò col dichiarare che la Cassa così detta di mutuo soccorso non è una Cassa. L'Ufficio Centrale dice che la Cassa di mutuo soccorso deve nella legge chiamarsi *la Società obbligatoria di mutuo soccorso, denominata Cassa di mutuo soccorso*.

Io concederò benissimo che la denominazione proposta dall'Ufficio Centrale sarebbe forse più esatta, più precisa, più conforme al linguaggio dei giureconsulti; ma respingere il progetto già approvato dall'altro ramo del Parlamento, solo perchè si è commesso una piccola inesattezza di parola, di forma in una legislazione come la nostra, che non è sempre poi molto schizzinosa e riguardosa a questo proposito, in verità non mi parrebbe nè savio, nè giusto, e mi ricorderebbe la disputa dell'*omousius* fra i dottori di Costantinopoli, o, se volete, mi ricorderebbe il Don Ferrante di Manzoni, che disputa seriamente se la peste sia sostanza o forma, se sia sostanza spirituale o materiale, o semplice accidente. Il pensiero che intanto si muore di peste intorno a lui gli importa poco; a Don Ferrante importa solo che si dia un nome esatto a questa cosa che il volgo chiama semplicemente peste.

Si fa dall'Ufficio Centrale un secondo rilievo per rimandare all'altro ramo del Parlamento il già votato progetto di legge, ed è più grave del primo: la questione della liquidazione del fondo delle pensioni. Si dice nella Relazione dell'Ufficio Centrale: non è corretto il modo col quale il progetto ministeriale

votato dalla Camera dei Deputati procede in questa liquidazione; non è corretto, perchè nell'art. 2 si dice che ciò si farà secondo le regole del diritto comune. E poi dall'art. 4 si crea una Commissione composta di due delegati a nomina delle varie autorità indicate ed incaricate di procedere alla distribuzione di questi valori. Tutto ciò, dice l'Ufficio Centrale, non è bello e corretto. E si spendono molte e dotte disquisizioni per trovare una forma più accurata onde procedere alla liquidazione di questo fondo.

Ma, Signori, io vorrei che cominciassimo un po' a vedere, in linea di fatto, quale è l'ente da liquidarsi, quale è l'importanza di questo ente di cui tanto si disputa.

Trattasi egli forse di qualche grossa sostanza, e soprattutto di una sostanza nella quale vi siano gravi e disputabili ragioni pro e contro, e sia probabile o temibile un futuro conflitto? Lo si crederebbe al modo serio e grave col quale la Relazione dell'Ufficio Centrale invoca testi e ragioni sottili di alta giurisprudenza per venire alla proposta del suo sistema di liquidazione. Si crederebbe invero che l'Ufficio Centrale si trovasse a fronte di una grossa sostanza da liquidare, di una grande questione da risolvere. Ma, o io m'inganno, o mancano le accennate condizioni. A che si riduce, invero, il fondo da liquidarsi? Che cosa è questo?

Lo prendo al 31 dicembre 1878, l'ultima data conosciuta: è 183,504 lire. Ciò per la entità della sostanza. Di che è composta questa sostanza? Sono gli apporti de' membri di questa Cassa, detta Cassa di soccorso. Si sa perfettamente chi ha fatto gli apporti, si sa perfettamente chi ha diritto alle pensioni. Dio buono! Di dispute se ne possono fare sempre. Basta raccomandarsi ad un abile avvocato. Ma io dico che se c'è campo poco disputabile, è questo. Dunque non entità di somma, perchè è realmente piccolissima. Non probabilità di una liquidazione travagliosa, perchè la composizione del fondo è semplicissima!

Ma non basta. Se è piccolo questo fondo, è molto grande invece, secondo me, l'obbligo che abbiamo di pensare al modo di far uso di questo fondo, al modo di soccorrere gli aventi diritto.

Il Ministero ha accertato nella somma di 60,000 lire la quantità, il valore delle pensioni oggi liquidate, cioè delle pensioni da darsi agli

inabili al lavoro, e nel progetto ministeriale, approvato dalla Camera dei Deputati, queste 60,000 lire sono per metà, o 30,000 lire, date dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di commercio di Genova, e per l'altra metà sono pagate dallo Stato. Basta paragonare, o Signori, queste due cifre: la cifra di 183,000 lire, che formano il fondo di cassa, e quella di lire 60,000 che costituiscono il debito delle pensioni, per concludere che non si può con quel fondo di cassa pagare queste pensioni medesime.

Come si pagherebbero, infatti, le pensioni di 60,000 lire con un capitale di 183,000 lire? Non cogli interessi semplici: si arriva a 8, a 9 o al massimo a 10,000 lire. Non con un sistema che fu accennato dalla Commissione, quando dice che si potrebbero dare tre annate, giacchè 60 sta tre volte circa in quel capitale, e si darebbero quindi tre annate agli aventi diritto. Questo non si può, perchè gli aventi diritto possono vivere, e noi non possiamo desiderare che non vivano, più di tre anni. Ci fu poi un terzo sistema accennato nella Relazione, e di cui si fece parola nella discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, quando si disse che questa somma si può dare ad una Società di assicurazioni sulla vita, la quale si incarichi essa di pagare le pensioni. Ma non si può, perchè a credere mio, non si troverebbe una seria Società di assicurazioni sulla vita, la quale si incaricasse di pagare queste pensioni con una somma così tenue, avendo la certezza di un debito relativamente per lei molto maggiore.

Allora cosa si è pensato di fare? Nell'altro ramo del Parlamento si è detto: ma noi qui abbiamo la più grave, la più delicata e difficile parte di riforma civile: la *transizione*, il *passaggio*. Vogliamo bensì proclamare la libertà del lavoro del facchinaggio nel maggior porto dello Stato; ma abbiamo la certezza di qualche centinaio di vecchi inabili al lavoro, ai quali dobbiamo assicurare tranquilla se non agiata questa ultima breve parte della loro esistenza.

Egli è così, o Signori, che si era trovato quel consorzio di Governo, Comune, Provincia e Camera di commercio, che, lo ripeto, salvava il pericoloso momento di transizione.

In verità pare a me che un sistema più semplice e più giusto per provvedere a questo urgente bisogno della transizione, non si poteva trovare. Ma l'Ufficio Centrale non lo accettò

per alcune sue supposte ragioni giuridiche. Una prima ragione giuridica per cui l'Ufficio Centrale respinge questa soluzione dell'arduo problema risiede, secondo esso, nella natura della Società di mutuo soccorso. Si fa dall'onorevole Relatore una lunga discussione, nella quale si indagano i caratteri di questa Società. Si domanda: È una Società commerciale? No, perchè non ha scopo di guadagno. È una vera Società di mutuo soccorso come le altre? No, perchè le Società di mutuo soccorso sono liberamente costituite fra persone la cui previdenza è disposta a sacrificare qualche cosa oggi, per garantirsi contro le incertezze del domani. Qui invece non ci è libera scelta; è una società obbligatoria. Non ha dunque il carattere ordinario delle Società di mutuo soccorso. Si aggiunge: È essa un'Opera pia nel senso esatto della parola? No. Sono gli stessi soci che si fanno da se medesimi il bene, non lo invocano dalla beneficenza altrui, dunque non ci è l'estremo dell'Opera pia; ma pure vi entra anche il concetto di pietà verso gl'infelici, perchè i felici, i forti, hanno contribuito a pagare ciò che i deboli riceveranno poi sotto forma di pensione. Ci è dunque un misto di varî enti, d'onde risulta una Società *sui generis*, a cui non possiamo applicare nessuna delle rigide norme del diritto ordinario comune.

Dal canto mio ammetto perfettamente che la Società di cui trattasi non è nessuna di quelle tali cose, le quali però tutte insieme vengono a costituirla. Ammetto anch'io che è una società *sui generis*; anche io riconosco quindi che il Governo deve avere le mani libere - se non erro, è l'espressione o testuale o simile usata dalla Relazione - e per avere il Governo le mani libere, qualè sistema migliore, quale più semplice metodo di quello che consacrava il progetto già approvato dall'altro ramo del Parlamento?

In esso, all'art. 2, si fa un richiamo al diritto comune; ed all'art. 4 si crea una giurisdizione eccezionale, ma semplice, incaricata di liquidare e definire.

Invece, che fa l'Ufficio Centrale? Dopo aver dimostrato che questo ente misto, *sui generis*, deve essere regolato non in conformità delle rigide, ordinarie forme del diritto che non gli si attagliano, ma bensì con quella libertà di azione dello Stato, propone nientemeno che sei articoli pieni zeppi di vincoli, di forma-

lità, le quali, mentre da una parte farebbero supporre che si tratti di un ente immensamente più grande ed immensamente più contenzioso di quello che l'ente non sia (talchè io mi domando se *tantae molis erat*, da ricorrere a così svariate e complicate forme di legalità), dall'altra parte si lasciano sussistere tutti i pericoli e tutti gli inconvenienti di una soluzione non netta ed anzi incertissima.

Si parla nella Relazione dell'Ufficio Centrale e si insiste molto sopra gli *aceri* e gli *utensili* di questa Società dei facchini; sono numerose le allusioni che il Relatore fa a questo supposto capitale di oggetti che si troverebbero a formare, oltre alle 183,000 lire, il fondo della Cassa di soccorso, e si fa molto capitale di questi valori per invocarne una speciale tutela e garanzia.

Ma, o Signori, qui si cade in errore.

Che è ella mai questa massa di *aceri* e di *utensili* della Società dei facchini? Poche *stanghe* di legno, alcuni mazzi di corda, qualche sacco e la raccolta di piccole schede colle quali si fa l'estrazione dei lavoratori.

Io non ho mai sentito a Genova parlare di questi arnesi, di questi utensili che formerebbero un vistoso capitale della Società: si tratta soltanto di quegli strumenti del lavoro che la Società mette a disposizione degli abili, i quali lavorano per gli inabili - ecco tutto, - e si persuade l'Ufficio Centrale che non sorgerà mai una seria questione, una reale e grave disputa, circa all'assegnazione di questi arnesi molto modesti e di poco elevato valore.

V'è però un argomento che l'Ufficio Centrale ha riservato all'ultimo, e in ciò io lo seguirò, il quale ha molto maggiore apparenza di serio, per respingere o per emendare il progetto già approvato dall'altro ramo del Parlamento. L'Ufficio Centrale dichiara che non potrà mai accettare, e che anzi recisamente respinge ogni intervento dello Stato in un'opera di beneficenza e, aggiunge, soprattutto di beneficenza locale.

Io immagino che all'Ufficio Centrale quando si scrivevano quelle gravi e giuste sentenze, balenassero davanti alla mente tutti i pericoli della carità legale: mi immagino che attingendo ai buoni principî di economia sociale le sue conclusioni, la Commissione non volesse che lo Stato si impigliasse una volta di più in quel pelago di pericoli, di incitamento all'imprevi-

denza, all'ozio e talora anche ai politici disordini che nascono dall'intervento dello Stato nella carità legale.

Ma, o Signori, si trattava proprio davvero di una questione di beneficenza e di carità legale? Non vede l'Ufficio Centrale che qui si trattava eminentemente di una questione di ordine pubblico, di una vera e propria questione di Stato? Dov'è qui la beneficenza, dove la carità?

Uomini che diventarono inetti al lavoro, uomini che fino a ieri poterono sperare soccorsi da un ente che si manifestò poi impotente a darli, la Cassa; uomini vecchi, che certo lo Stato non vuol lasciare sul lastrico, sono quelli che si tratta qui di sussidiare.

Signori, se la questione fosse allo stato vergine, io metto pegno e mi fo garante che la città di Genova la risolverebbe da sè. Disgraziatamente la città di Genova non è più quella ricca sfondolata che (me ne compiaccio in parte) è sembrata all'Ufficio Centrale. Sventuratamente io che so che il bilancio di quel Comune si chiude quest'anno con 2 milioni di *deficit*; io che conosco le enormi difficoltà finanziarie contro le quali, tassando e sovratassando ogni cosa, quel Comune ha da lottare; io che so per mille ragioni, qui da non dirsi, che la crisi non è solo nelle finanze del Comune, ma invade altresì la finanza delle famiglie; pur tuttavolta posso dire, e sono certo di non venire smentito, che a caso vergine si troverebbe in Genova ancora il modo di risolvere, dando tutte intiere queste 60 mila lire, la questione, invece di darne solo la metà. Ma la questione non è in istato vergine. L'altro ramo del Parlamento ha approvato il progetto di legge; se noi rimandiamo questo progetto di legge alla Camera dei Deputati, Signori, senza volerlo, senza saperlo, apriamo di nuovo quella porticina, della quale il privilegio ha profittato altra volta, e sarà abile e pronto ad approfittare di nuovo.

Il privilegio, il monopolio, signori Senatori, hanno le braccia lunghe, e la tenacità di vita della razza felina.

Quando si guadagni un anno, il privilegio saprà trovar modo di guadagnarne altri, e durante questi anni, che accadrà? Il commercio di Genova, già tracollante, decadente già, decadrà anche di più. Le finanze dello Stato, che non si vogliono gravare ora di lire 30,000, si accorgeranno ben tosto di quale maggiore diminu-

zione di introito saprà multarle il privilegio! Non dimentichiamolo, il terzo del reddito delle dogane dello Stato è dato dal commercio di Genova, dalla dogana genovese; se noi liberiamo dalla questione del monopolio il commercio genovese, di tanto crescerà subito il reddito della dogana; e crescerà in una proporzione davanti alla quale è ben piccola cosa il sacrificio che si domanda ora alla finanza dello Stato. Questo sacrificio ora è di 30,000 lire, un altro anno sarà di 25,000 lire, perchè morranno alcuni dei sussidiati; sarà anche meno fra cinque anni; probabilmente fra un quindicennio ad un ventennio (le tavole di mortalità possono in proposito illuminarci) noi non avremo più da pagare un centesimo; ma allora quando non avremo più da pagare un centesimo, la dogana ci pagherà largamente il piccolo sacrificio che avrà fatto lo Stato.

Io lo ripeto, se la cosa fosse vergine, amerei che neppure quest' appunto potesse farsi, sebbene a mio credere non giusto, di immistione dello Stato in una questione non sua.

Per me, lo ripeto, la questione non è di beneficenza, ma è un' alta questione di Stato, è una questione e d'ordine pubblico e di pubblica economia; pur tuttavia amerei che neppur l'apparenza di quest' appunto ci fosse. Ma, ripeto, mi ripugna il pensiero di sospendere ancora la risoluzione di un problema che ci affatica da quarant'anni, e nel quale si è sempre saputo profittare dai nemici del commercio e della prosperità italiana di tutte le occasioni per impedirne la soluzione; e si saprà anche profittarne questa volta in questa nuova occasione, che perciò io non vorrei lor fosse offerta. Non rimettiamo dunque in vita, anche indirettamente, codesto privilegio.

Ed io oso sperare che il Senato, nel quale le genti italiane sono use a riconoscere ed ammirare il fiore del senno e del patriottismo, non vorrà che si dica che esso abbia avuto, men d'altri, vivo e caldo il sentimento d'uno dei più alti interessi della nazione. Io voglio sperare che il Senato, per sottrarre le finanze dello Stato ad un sacrificio minimo, non vorrà imporre un sacrificio immenso al commercio, e per affrancare l'erario da un concorso di 30,000 lire in quest'anno, e di zero lire forse fra pochissimo tempo, non vorrà che si dica che si sono di nuovo rese possibili tutte quelle più o

meno leali manovre, colle quali il privilegio ha saputo da 40 anni a questa parte imporsi ad una delle fonti vive della prosperità e della ricchezza nazionale.

Per queste ragioni io fo istanza, e sono lietissimo di vedere che pur sia di questo mio sentimento l'onorevole signor Ministro dell'Agricoltura e Commercio, perchè si discuta e si approvi il progetto già adottato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al Senatore Di Cossilla, e dopo spetterà al Senatore Pepoli.

Senatore DI COSSILLA. Io non entrero nel merito della questione, la quale è stata ampiamente svolta e discussa dall'onorevole Senatore Boccardo; imperocchè non potrei far altro se non che ripetere le stesse cose che egli ha detto, e, senza dubbio, meglio di quello che io potessi fare.

Desidero solo dire poche parole per confermare la necessità di sciogliere una volta questa questione del facchinaggio del porto di Genova.

La sola obbiezione seria che si possa fare al progetto è quella del carico che ne verrà all'erario, che è stata sollevata dall'Ufficio Centrale; ma io credo che questo carico, se pure esiste, sarà ampiamente compensato dal maggior prodotto che daranno le dogane, allorchando il commercio di Genova sarà liberato dall'incubo del facchinaggio.

Non nascondo che io darei la preferenza al progetto redatto dall'Ufficio Centrale, il quale meglio risolve le varie questioni che potranno sorgere nell'applicazione della legge, quantunque queste difficoltà e queste questioni, come ha dimostrato l'onorevole Senatore Boccardo, non saranno nè molte nè gravi; ma dall'altro lato mi spaventa molto di far ritornare questo progetto all'altro ramo del Parlamento.

Non vi ha dubbio che al punto in cui siamo, al 17 di marzo, con tutti gli affari che il Parlamento ha da decidere, non vi sarebbe probabilità che la questione del facchinaggio del porto di Genova venisse definita in questa Sessione.

Vi andrebbe un altro anno di tempo, ed allora sorgerebbe il pericolo accennato dall'onorevole Senatore Boccardo, della forza e della tenacità che hanno i privilegi, e mi sembra

che ve ne siano sufficienti prove, poichè questa questione dura da quarant'anni.

Nella mia carriera amministrativa sono stato sette anni a Genova, in tre volte: la prima volta nel 47 e 48 come consigliere di Prefettura; la seconda nel 1853 e 54 come consigliere delegato; la terza finalmente nel 1865-67, come Prefetto, ed io ho sempre sentito dire che la questione del facchinaggio di Genova era prossima ad essere risolta. Fin d'allora l'Intendente generale, partendo per andare in congedo e rimettendo temporaneamente l'ufficio, mi raccomandava di non perdere tempo per definire la questione del facchinaggio.

Confesso che, dopo questo esempio, il perdere ancora un anno mi farebbe temere che se ne perderebbero chi sa quanti ancora. Quale sia il danno che ne deriverebbe al commercio di Genova ve lo ha dimostrato abbastanza l'onorevole Boccardo; ma, oltre a quei danni, ne verrebbe pure danno, e danno permanente, all'ordine pubblico. Tutti questi facchini in passato forse potevano essere più deferenti all'azione dell'autorità, ma da qualche tempo, dopochè io sono rimasto a Genova, se sono vere le informazioni che ho ricevute, non è raro che l'ordine pubblico sia stato da quelli, non dirò posto in pericolo, ma talvolta turbato.

Per queste considerazioni io crederei che meriterebbe sotto tutti i riguardi essere definita una volta questa questione; mi pare che sia venuto il tempo oramai di dare al commercio di Genova quella libertà di azione di cui ha bisogno; che sia venuto il tempo di fare scomparire una istituzione la quale in sostanza non è che una reliquia del medio evo; in una parola, che sia venuto il tempo che non si parli più dei facchini di Genova; e mi pare che il Parlamento italiano abbia questioni più gravi su cui occupare il suo tempo.

Io ricordo che una volta un vecchio magistrato mi diceva che, presentatosi coi membri del Tribunale cui apparteneva, a Napoleone, questi raccomandava loro di procurare di giudicare bene, ma soprattutto di giudicare presto.

Il Senato, son certo, deciderà bene la questione dei facchini di Genova; ad ogni modo, questi non si potranno lagnare che sia stata decisa con soverchia precipitazione, perchè dura da quaranta anni.

Per tutti questi motivi io appoggio la con-

clusione dell'onorevole Boccardo, che si voti senz'altro il progetto quale fu presentato. Avrà qualche difetto (e qual è la cosa umana che non ne abbia?) ma avrà finalmente definita una questione la quale dura da troppo tempo, e che è stata oramai troppo dannosa agli interessi economici della prima città commerciale d'Italia.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pepoli ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Dirò brevissime parole in risposta all'on. Senatore Boccardo.

L'on. Senatore Boccardo ha sottoposto al Senato una lunga serie di cifre per constatare l'importanza che ha il commercio di Genova, importanza che come egli ha acconciamente osservato, non è locale ma nazionale.

E su questo primo punto io non ho nulla al certo da opporre all'illustre mio amico.

Ma l'on. preopinante ha sottoposto al Senato un altro ordine di cifre. Egli ha parlato della diminuzione del commercio genovese, e del grande incremento della città di Marsiglia, che io chiamerei la Genova francese, credendo di onorare quella città, poichè certo Genova ha maggiori e più illustri tradizioni.

Ma quella diminuzione di redditi che egli ha osservato nel porto di Genova, egli può constatarla eziandio in tutti gli altri porti d'Italia. Quella diminuzione di ricchezza che si manifesta colla diminuzione del commercio in Genova, si manifesta per ragioni di un ordine di fatti molto superiori certo alla locale questione dei facchini di Genova, che io francamente non credo abbia relativamente al commercio generale d'Italia quel valore e quell'interesse che volle attribuirvi il chiarissimo oratore che mi ha preceduto.

Detto ciò, io debbo rispondere ad un'accusa che l'onorevole Boccardo ha rivolto all'Ufficio Centrale, cioè di avere considerato la questione sotto il punto di vista giuridico, e non sotto il punto di vista economico.

Io confesso il vero: ho sempre creduto e credo che ciò che è giuridicamente vero non possa essere economicamente falso, e che quindi la questione di diritto sollevata dall'Ufficio Centrale è stata, a mio avviso, svolta a buon diritto.

L'economia politica, ed io certo non ho d'uopo di dirlo all'illustre Boccardo, non è che l'espli-

cazione del diritto sociale. Se vi è una scienza che si svolga nel campo del diritto è la economia politica.

Guai se essa si svolgesse nel campo dell'arbitrio!

Allora, invece di essere una scienza sociale che escogita le eterne leggi che regolano la domanda e l'offerta, non sarebbe che una scienza che cerca e legittima gli espedienti e consiglia i sacrifici, come ha ben detto l'onorevole Boccardo, difendendo l'indole di questa legge.

Egli ci accusa di esserci preoccupati delle questioni secondarie e di aver trascurata la massima questione.

Io credo invece, onorevole Senatore, che l'Ufficio Centrale possa rivolgere a lui la medesima accusa.

E chi non vede che in questa questione vi è una questione di principio ed una questione locale?

La questione di principio è di indagare se lo Stato debba venire in aiuto delle Società di mutuo soccorso, qualunque siano le questioni locali; è di autorizzare il Comune di Genova e la Camera di commercio a provvedere nel proprio interesse.

Nè mi dica il mio illustre contraddittore che noi possiamo sorvolare sulla questione di principio, poichè esso non implica per lo Stato che un tenue sacrificio, imperocchè la gravità della questione sta tutta nei precedenti che ella tende a stabilire.

Oggi il commercio di Genova ci domanda per ragione locale il sacrificio di 30 mila lire; domani altri commerci, invocando simile precedente, a nome di non so quali interessi locali, verranno a domandarci nuovi sacrifici.

Di guisa che, agglomerando la somma di tutti questi piccoli sacrifici, noi verremmo ad accumulare grandi somme e ad aggravare viepiù le condizioni del nostro Bilancio, e, in ultima analisi, le condizioni dei contribuenti, i quali sono quelli che veramente contribuiscono, più che qualunque cosa, a formare la grandezza e la prosperità di un paese.

Senatore CASARETTO. Domando la parola.

Senatore PEPOLI G. Non lasciamo aperto nessun uscio agli arbitri, nè grande nè piccolo. Anche un piccolo pertugio basta qualche volta a far capitolare una fortezza.

Non posso quindi accogliere questa legge in

quella parte che domanda allo stato un sacrificio. Debbo anzi recisamente respingerlo, se pur voglio rimanere conseguente con me medesimo, poichè ad onta delle eloquentissime parole dell'onorevole Senatore Boccardo, io non ho potuto cogliere dal suo labbro un argomento che mi abbia persuaso che questa spesa debba essere in parte sostenuta dallo Stato. Anzi, ho colto sul suo labbro una parola che giustifica largamente il mio rifiuto.

Ha parlato di sacrifici, non di doveri. Guai se la teoria dei sacrifici s'introducesse nel Bilancio dello Stato, il di cui compito debbe restringersi ad adempiere a' propri obblighi, nulla più dei propri obblighi; e per avere molte volte varcato questo limite, noi abbiamo aggravato le condizioni generali dei contribuenti in Italia.

In questa legge v'è ancora una cosa che a me pare enormissima, ed è che il Consiglio provinciale di Genova debba essere costretto a votare seimila lire. Ora io non intendo che...

Senatore CASARETTO. Domando la parola.

(Voci d'interruzione).

Senatore PEPOLI G... Perdoni, la legge dice: « La Camera di Commercio di Genova concorrerà nella spesa con annue lire 12,000; il Municipio di Genova vi concorrerà con annue lire 12,000, ed il Consiglio provinciale di Genova con annue lire 6000. Queste somme diminuiranno, ecc. »

Io non credo che ciò sia veramente conforme al buon andamento di un'amministrazione, e non credo che il potere legislativo debba e possa intervenire in queste questioni locali. Non credo che si possa dire ad un Consiglio provinciale: Votate una somma determinata.

Una voce. È stata votata.

Senatore PEPOLI G. Sarà stata votata, ma qui non dice che è stata votata.

Noi avremmo l'aspetto di vincolare la Provincia di Genova.

Ad ogni modo io mi riassumo. Io naturalmente ascolterò con molta riverenza l'opinione de' miei illustri contraddittori e dell'onorevole Senatore Casaretto, che ha domandato la parola, ma respingo però recisamente di sanzionare in questa legge il principio, che lo Stato debba coi denari dei contribuenti provvedere alle urgenze ed ai bisogni delle Società di mutuo soccorso.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Casaretto.

Senatore CASARETTO. Signori! Io non voglio ripetere male cose dette bene. Io quindi m'asterrò dall'entrare largamente nella questione. Mi permetto però di accennare alcune cose su di un punto speciale, sia della Relazione che del discorso dell'on. Senatore Pepoli. Mi sembra che il fondamento principale della Commissione per rigettare il progetto del Ministero, perchè, a dir vero, io lo considero, questo rinvio, come un rigetto, consiste in questo: che il Governo non deve intrigersi di beneficenze locali e non deve accordare indennità per distruzione di privilegi. Io convengo nella massima che allorquando esistono dei privilegi dati gratuitamente, dati per favoritismo, il Governo allorquando li distrugge non ha a dare indennità alcuna; ma io faccio una distinzione grande, o Signori. Questa massima non è più applicabile allorquando questi privilegi sono stati accordati per ragioni d'ordine pubblico, per ragioni di pubblica utilità. Orbene, Signori, il privilegio della Corporazione dei facchini in origine era stato accordato precisamente per ragioni di creduta pubblica utilità. In quell'epoca si credette che l'organizzazione del lavoro mediante Corporazioni potesse aiutare all'incremento del commercio.

Le Corporazioni dei facchini esistevano, come esisteva organizzato tutto il lavoro nazionale non solo in Italia, ma in tutta Europa. Sono mutati i tempi; ciò che si credeva, e forse era utile in tempi passati, si credè, ed è dannoso nei tempi presenti. Il commercio ha cambiato i suoi metodi e le sue vie, quindi si è riconosciuto che in questi tempi di pubblica concorrenza, questa possa esistere anche sul facchinaggio. Ora dunque si crede che, per altrettante ragioni di pubblica utilità, il privilegio delle Corporazioni dei facchini abbia a cessare.

In questo stato di cose, Signori, credete che si possa applicare la massima che abolendo un privilegio non si abbia a dare alcuna indennità? Veramente dico una parola esagerata dicendo *indennità*, chè qui non si tratta che di provvedere alla miseria di coloro che, fidandosi sopra leggi che esistendo per volontà nazionale, perchè tale era la volontà nazionale quando esisteva la legge che accordava il privilegio ai facchini, ora coll'abolizione si troverebbero in miserevole condizione.

Io credo che in tutti i paesi civili, allorchè

si aboliscono di questa sorte di privilegi, quando non si tratta di privilegi accordati per favoritismi, e per soprappiù non si tratta di privilegi accordati a persone che abbiano capitali, o che, facendo tesoro del privilegio, abbiano potuto avanzare i mezzi per potere, anche quello distrutto, continuare nella loro vita prospera, ma quando si tratta invece di persone miserabili, io credo che sia in tutti i paesi civili stato sempre considerato debito del Governo di provvedere in questa materia alle più forti ed immediate miserie prodotte dalla distruzione di quegli interessi che la legge antecedente aveva creati.

E qui vedete subito come cessi non solo la questione di principio che il Governo non debba qualche leggiera indennità pel privilegio distrutto, ma cessi del pari la ragione esposta dall'onorev. Senatore Pepoli; chè qui si tratta di una questione di pubblico soccorso di un ordine puramente locale. Abbondano gli esempi. Anche in Italia, quando furono create le Corporazioni religiose dei mendicanti, furono create per una ragione allora creduta di pubblica utilità; era un rispettabilissimo sentimento che aveva nei tempi passati creato queste Corporazioni, il sentimento religioso; quel sentimento che ha fatto sempre larga base nell'ordinamento dei popoli civili.

Ebbene, sono cangiati i tempi; ciò che si credeva utile al sentimento religioso un tempo oggi si è creduto dannoso. Si è creduto che il sentimento religioso potesse esistere non solo, ma più puramente svilupparsi senza di queste artificiali macchine delle Corporazioni religiose. Ebbene, quando il Parlamento ha creduto di sciogliere le Corporazioni religiose dei mendicanti, o che forse si è invocato questo principio che, abolito il privilegio della mendicizia che possedevano, nulla si dovesse dare ai membri che le componevano, e che si dovessero abbandonare sul lastrico? Essi avevano, o Signori, il privilegio della mendicizia, costoro hanno il privilegio del lavoro; ora, credete voi che il privilegio del lavoro sia meno rispettabile che il privilegio della mendicizia? Ebbene, se il Parlamento in quell'epoca ha creduto dover provvedere a coloro i quali, affidandosi ad una legge dello Stato, avevano acquistato questo privilegio della mendicizia, mi sembra che per analogia lo Stato debba provvedere quando per le stesse ragioni

di pubblica utilità distrugge l'altro privilegio, che è il privilegio del lavoro, debba provvedere a che siano alquanto mitigate le miserie più gravi che saranno prodotte da tale distruzione.

A chi spetta il provvedere? A me pare che posare la questione sia lo stesso che risolverla: non può spettare che al Governo, il quale rappresenta la totalità dei cittadini che profitteranno della nuova legge.

Che cosa è il privilegio del lavoro? Il privilegio del lavoro non è altro, in concreto, che una specie di diritto di pedaggio che si paga, parte sotto forma di tariffe esagerate, parte sotto forma di perdita di tempo, parte sotto forma di mala organizzazione del lavoro; è un vero pedaggio insomma che il commercio paga a queste Corporazioni privilegiate. Orbene, chi paga questo pedaggio? Forse sono le Corporazioni locali o i loro amministrati che lo pagano? Evidentemente no. Le popolazioni locali non ne profitano che in una lievissima proporzione.

Come avete visto, il commercio che transita per Genova ragguaglia il terzo del commercio generale d'Italia. Or dunque è il terzo dell'Italia consumatrice che paga questo pedaggio, dappoichè le merci che i consumatori italiani consumano, vengono gravate di questo diritto di pedaggio, il quale viene pagato altresì dalla terza parte dei produttori italiani, perchè alla lor volta i produttori che spediscono all'estero la merce di fabbricazione italiana, quando attraversano il porto di Genova, devono pagare il pedaggio prodotto da questa cattiva organizzazione del lavoro.

Se dunque non è che un minimo l'interesse locale, grandissimo invece l'interesse generale per modo di ragguagliare ad una terza parte di tutti i consumatori e produttori italiani, domando io se non è il Governo cui spetta specialmente di provvedere? Ma vi è di più, o Signori; noi abbiamo una legge, la legge del 64. Nella legge del 1864 abolitiva delle Corporazioni dei facchini, questo principio, che io vi accennavo, era sanzionato là; era sanzionato il dovere speciale del Governo di provvedere agli effetti dell'abolizione delle Corporazioni privilegiate. È vero che si chiamava in soccorso anche l'aiuto del Comune e della Camera di commercio, ed io credo che non vorranno rifiutarsi; anzi, il Municipio e la Camera di commercio hanno già prese delle deliberazioni a

questo riguardo, ma il dovere del Governo era sanzionato nella legge allorquando aboliva le Corporazioni privilegiate.

Vi è di più ancora, o Signori; ormai questo concorso governativo è un diritto, dirò quasi acquisito, o per lo meno è un diritto di legittima aspettazione che hanno codesti facchini, codesti membri componenti la Corporazione privilegiata del facchinaggio, imperocchè in questa legge del 1864 è detto precisamente che allorquando tali corporazioni saranno abolite, i facchini che hanno diritto a pensioni, i facchini caduti nella miseria, e che hanno lavorato in passato sotto l'egida della legge, avranno diritto al sussidio.

Voi sapete meglio di me, o Signori, che i diritti comunque non assoluti di legittima aspettazione, hanno sempre avuto un gran riguardo nelle legislazioni dei paesi civili. Ma il Relatore dell'Ufficio Centrale, nella sua Relazione, esprime un'idea; egli dice: provvederanno i Corpi locali, hanno già votato le somme necessarie.

Questo non è esatto; prima di tutto le somme votate evidentemente non sono sufficienti; perchè sono state votate in ordine della legge del 1864, secondo la quale doveva venire in aiuto anche il Governo. In secondo luogo, le votazioni fatte dai Corpi locali erano subordinate alla condizione che il Governo per il primo dovesse provvedere; mancando il Governo ai suoi obblighi, agli obblighi imposti dalla legge del 1864, i Corpi locali avranno il diritto di recedere dalle loro votazioni. E ne saranno grandemente tentati, o Signori, perciocchè essi diranno: dappoichè, per i ragionamenti che io vi ho fatto, il Governo che è il più interessato, che è quello che maggiormente viene a godere dei vantaggi della abolizione, dappoichè egli si rifiuta, usa un'avarizia egoistica straordinaria non mai usata in altre leggi simili, essi penseranno ai propri casi e diranno: io imito ciò che fa il Governo. Tanto più, o Signori, che non solamente l'utilità di questa abolizione giova più specialmente alla generalità dei consumatori e dei produttori nazionali, ma, in quanto ai produttori e consumatori nazionali, in quanto agli amministrati di corpi locali, se le cose si volessero guardare con occhio gretto, potrebbero fare un altro ragionamento, potrebbero dire: qui abbiamo una massa di individui, i quali

godono del pedaggio che io ho menzionato; abolendo i privilegi di questa popolazione, il pedaggio non resterà più nelle tasche de' miei amministrati; quindi se il consorzio dei cittadini avrà un vantaggio indiretto per lo svolgimento del commercio, ne verrà pure un danno diretto ad una ragguardevole parte degli amministrati del Comune, ciò che non avviene nel Governo, imperocchè il Governo, vale a dire la generalità dei cittadini italiani, non hanno a vederci che un vantaggio senza loro danno alcuno, tutto locale essendo il danno.

E quindi le autorità locali saranno tenute a non provvedere affatto, ed a ciò saranno tentate anche per un'altra ragione abbastanza imperiosa, per quella cioè già stata accennata dall'onorevole Senatore Boccardo, delle tristi condizioni finanziarie in cui versa il Comune di Genova, il quale, malgrado abbia elevato le tasse indirette ad un punto che credo non sia uguagliato da nessun Comune d'Italia, non escluso quello di Firenze, malgrado ciò, ha ancora due milioni di *deficit* ordinario, non ostante abbia pur tolto dai suoi bilanci qualunque spesa straordinaria. Conseguentemente sotto la pressione di queste difficoltà finanziarie, il Comune sarà pur tentato a rispondere colla pariglia al fatto del Governo.

Le condizioni finanziarie poi di quel Comune dipendono da molte e diverse cause. Vi potranno essere degli errori amministrativi, ma molta parte spetta pure al Governo, il quale in molte occasioni ha creduto bene, non so con qual saggezza, per assestare il Bilancio dello Stato, di dissestare gli ottomila bilanci dei Comuni.

Ma un'altra ragione che è pure stata accennata dal Senatore Boccardo, è importantissima e può anche questa far sorgere delle gravi considerazioni per il Comune di Genova, cioè il decadimento del commercio, decadenza che il Senatore Pepoli parve non volesse riconoscere, ma che pure è un fatto.

Questa decadenza minaccia rovina ad una delle più grandi industrie italiane, cioè alla marineria, e molte ragioni consigliano a credere che la crisi della marina italiana non sia transitoria ma che abbia pur troppo ad esser permanente, e voi sapete come Genova prenda grandissima parte nella marineria italiana. A queste si aggiungono poi delle ragioni di de-

cadimento generale per tutte le città marittime di deposito.

Il commercio ha cambiato sistema, si è radicalmente trasformato; le città di deposito che traevano vantaggio dal deposito delle merci estere, per trafficarle all'interno; il commercio di transito va scomparendo rapidamente; le facilità di comunicazioni fanno sì, che le città di deposito diventano puramente città di transito; e voi potete conoscere a colpo d'occhio, come il transito poco o nulla giovi alle città che lo vedono passare, quindi il maggior lucro di queste città, fra cui prima Genova, va, se non scomparendo intieramente, va declinando rapidamente.

Sotto l'impressione incresciosa di queste considerazioni, il Comune di Genova potrà imitare il Governo e dire: poichè il Governo si rifiuta di fare il suo dovere, io, che non ne ho il dovere nè i modi, faccio altrettanto.

Quali ne saranno le conseguenze io non lo dico; tocca a voi il pensarlo.

Io poi insisto specialmente, o Signori, sopra l'ultima considerazione fattavi sia dal Senatore Boccardo, sia dal Senatore Di Cossilla. La questione è di opportunità. Io ripeto quello che ho detto al principio: un rinvio di questa legge lo considero come un rigetto, e un rigetto di questa legge è un danno non tanto per Genova quanto per il commercio generale. Io non vorrei, se è lecito paragonare le grandi alle piccole cose, non vorrei che potesse sorgere un Catone in sedicesimo a ripetere ciò che è stato detto dagli antichi: *Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur.*

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Io avrei desiderato che la discussione di questo importante progetto di legge fosse seguita in altro giorno; appunto perchè ho avuto la sventura di avere in mia mano molto tardi la Relazione dell'on. Senatore Deodati, e dichiaro e confesso con mio dolore che non ho potuto studiarla come avrei desiderato. Avrei pure sperato che il differimento di un giorno seguisse, perchè sarebbe stato mio desiderio presentare all'Ufficio Centrale alcune considerazioni le quali valessero se non ad ottenere che esso recedesse del tutto dalle sue proposte, ad indurlo,

almeno, ad abbandonare la parte che il Ministero non può, in ogni caso, accettare.

Però sono lieto che il mio compito è stato ridotto ai minimi termini per l'opera illuminata degli onorevoli Senatori che mi hanno preceduto; benchè fra costoro vi sia l'on. Senatore Pepoli il quale ha parlato in senso, rispondente alle conclusioni dell'Ufficio Centrale.

E in risposta a lui esporrò le mie brevi considerazioni.

All'uopo io chiedo: Qual'è la posizione di fatto e di diritto attuale?

Abbiamo la legge del 1864, la quale pur proclamando, e riconfermando il principio dell'abolizione di ogni vincolo al lavoro, nel suo art. 5 sanzionò un nuovo vincolo.

Infatti all'art. 5 è detto che: « Coloro i quali sono ammessi al lavoro nelle dogane e nei porti franchi, od in altro luogo in cui abbiano vigore i Regolamenti, (e non dipendeva da costoro che i Regolamenti non vi avessero vigore) saranno obbligati sia alle istituzioni di mutuo soccorso già esistenti o che saranno fondate a loro vantaggio, sia al pagamento dei sussidî che finora prestavansi dalle rispettive corporazioni abolite, in favore delle vedove, degli orfani e degli impotenti al lavoro.

Prevedendo poi la ipotesi che il corrispettivo dei nuovi doveri legali imposti ai facchini, (e dico nuovi perchè una legge che abolisce le corporazioni avrebbe potuto non richiamare in vigore per nuova disposizione un vecchio vincolo) prevedendo, dico, l'ipotesi che il corrispettivo dei doveri dei soci della corporazione ricostituita con la legge del 1864 potesse, per manco di mezzi della corporazione, non venire sufficientemente soddisfatto, l'art. 6 di quella legge costringe lo Stato, i Municipî, le Camere di commercio dei luoghi dove tali corporazioni esistono, a supplire con propri fondi al pagamento dei sussidî in via di anticipazione.

Ma domando agli onorevoli componenti l'Ufficio Centrale: che significa spendere per via di anticipazioni? Che forse lo Stato, i Municipî, le Camere di commercio avrebbero potuto domandare e sperare una garanzia prima di fare le anticipazioni? Credo di no, perchè nell'ipotesi dell'articolo 6 l'anticipazione suppone appunto la insufficienza, la inesistenza dei mezzi attuali. La legge dunque è chiara; volle dare l'obbligo di prendere parte alle isti-

tuzioni di mutuo soccorso e volle anche a spese dello Stato assicurare il corrispettivo dei sussidî o delle pensioni agli impotenti al lavoro.

Non discutiamo la legge; essa volle dare un onere allo Stato, ai Municipî, alle rappresentanze delle Camere di commercio. Capisco che quando le corporazioni, invece di sciogliersi presto, fossero malauguratamente durate a lungo, e mercè il privilegio e il monopolio fossero divenute prospere a spese della libertà e dell'eguaglianza, allora ne sarebbe potuto seguire che forse e Stato, e Comuni, e Rappresentanze del commercio sarebbero rientrate nei loro averi.

Ma cotesta è un'ipotesi ben poco fondata, la quale del resto faceva luogo a un' indefinita sussistenza dell'obbligo dello Stato e degli altri Corpi morali di spendere, sia pure sotto forma di anticipazione. La legge in ogni caso sanziona l'obbligo d'intervenire a favore delle corporazioni; la questione di modo e di misura ha un'importanza secondaria; il principio è della legge del 1874, non di quella che si discute, la quale vuole liquidare gli effetti dei precedenti impegni.

Ma se la legge vigente è quella che abbiamo rilevato, quale è la condizione attuale di fatto? Il fatto è tal cosa grave che nessuno degli oratori, e, sono sicuro, nemmeno l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, ha contestato non solo il bisogno e l'opportunità, ma persino l'urgenza di uscire dallo stato presente di cose. E perchè nessuno l'ha contestato? Perchè nessuno può mettere in dubbio che lo stato attuale di cose non sia onerosissimo, non pregiudichi non solo al commercio, ma alla libertà che vale qualche cosa di più d'un interesse materialmente valutabile. È un'offesa alla eguaglianza, perchè mentre la libertà è dappertutto, la vediamo mancare in una sola località. È un'offesa alla economia perchè chi si fa a rian- dare gli atti dell'altro ramo del Parlamento intorno alla quistione che ci occupa, si persuaderà come gli oneri che si aggravano sui trasporti e sui servizi del facchinaggio in Genova, siano tali da rendere impossibile alcun commercio su materia il cui pesante volume e il valore non comportino tanta spesa da impedire lo sviluppo ai commerci delle altre materie, che pur trovando un qualche margine nel proprio valore non possono non risentirsi

degli oneri imposti alla corporazione dei facchini.

Dunque offende la economia, ed egli è impossibile che per ciò stesso abbia ad inferire pregiudizio alla finanza. Offendere la economia infatti che cosa vuol dire se non arrecare nocimento allo sviluppo di ordine economico non soltanto nel commercio, ma ben pure nelle industrie che lo alimentano e se ne avvantaggiano?

D'altra parte, le sorgenti del reddito dello Stato sono altre fuori quelle che si alimentano dalla ricchezza nazionale dovuta precipuamente alle industrie e al commercio? Ora, se l'avanzo di privilegio e di monopolio nel facchinaggio di Genova non solo impedisce il progresso, almeno per quanto all'azione di tale causa perturbatrice possa attribuirsi tale effetto, ma squilibra i rapporti tra una piazza commerciale e un'altra, e danneggia in conseguenza la condizione di costo, così è innegabile come non solo sotto forma di dogana, ma anche sotto tutt'altre forme per le quali i redditi pubblici affluiscono nel tesoro dello Stato, non abbiano, essi, per la sussistenza della corporazione dei facchini, ad esserne in una qualsiasi misura diminuiti.

Ora, se quelli da me accennati sono lo stato presente di diritto e quello di fatto, mi pare che non possa propriamente sorgere il dubbio, la questione di vedere se, col presente progetto di legge, si faccia un attentato al principio giuridico. L'onorevole Senatore Pepoli di cui i concetti, io medesimo, ho riconosciuto teoricamente corretti, l'on. Senatore Pepoli venendo all'applicazione, quasi mostrava una specie di padronanza, di predominio del principio giuridico sul principio economico.

L'economia politica si fonda sul diritto come si fonda sulla morale; ma alla sua volta il diritto si fonda sull'economia politica come si fonda sulla morale. Il diritto è la sanzione degli interessi, nè si sanzionano gli interessi se non siano realmente tali. Se si tratta di proprietà personale, il diritto ha picciola relazione con l'ordine economico: il grande obbietto è la personalità umana sia dal riguardo dell'incolumità, sia da quello della libertà e padronanza.

Quando si tratta però della proprietà reale o economica, il diritto deve secondare necessariamente la legge dell'origine e dello sviluppo di cotesta proprietà, come la legge della pro-

duzione, quella della ripartizione, quella della consumazione, parti integrali del fenomeno economico.

Il diritto dunque, il quale dommaticamente dettasse le norme del mio e del tuo nella materia economica, senza considerare gli effetti sul progresso o il regresso della pubblica ricchezza, non risponderebbe alle prescrizioni della scienza.

Ora, allorquando rispetto alla Provincia, al Comune, ai cittadittani d'una data contrada una istituzione viene notevolmente nociva, ed il nocimento si estenda allo Stato; allorquando in causa della legge esistente lo Stato non può imporre agli enti locali di affrancarsi da uno stato di cose vizioso, allora esso è in dovere di studiare il modo migliore giusta il quale far cessare le condizioni di fatto, che nuocendo al paese, pur danneggiano lui medesimo.

Ora, se si nega il fatto che lo Stato, dalle condizioni presenti del lavoro di facchinaggio a Genova, riceve un danno, bene in tal caso starà il concetto dell'onor. Pepoli e quello dell'Ufficio Centrale, cioè che non si deve adottare un principio che avrebbe carattere di beneficenza. Ma non si nega l'attualità del danno delle finanze dello Stato, ed io credo che sia innegabile tal danno, giacchè lo Stato non lo risente solo in modo indiretto, derivante, cioè, da quello che subisce una parte dei cittadini, ma lo risente pure in modo diretto per la necessaria diminuzione di entrata dovuta alla minore o più onerosa ricchezza pubblica ovvero forza contributiva.

Ora, ad evitare tanta iattura comune, lo Stato deve intervenire, e la sua azione ha pieno fondamento giuridico. E se l'intervento mena alla necessità di una qualche spesa, essa non costituirà un'opera di beneficenza, o, come direbbersi, improduttiva, cioè, che non ritorna allo Stato in alcuna maniera; quella spesa è grandemente utile, cioè veramente produttiva, ed è colpa il ritardare di farla. Peraltro io non escludo l'ipotesi che si fosse dovuto tentare d'indurre il Comune, la Provincia, la Camera di commercio di Genova a sobbarcarsi essi soli alla spesa della liquidazione del gran privilegio e monopolio. Questa ipotesi io non la escludo, anzi non mancò, in fatti, il tentativo: io stesso nel 1876 e 1877 ho officiato in tutti i sensi le rappresentanze comunali e provinciali di Genova e quella commerciale mettendo in rilievo

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

l'importanza per essi dell'abolizione del monopolio del facchinaggio monopolizzato: ma non fu possibile allora eliminare il concorso dello Stato nell'onere relativo, e si è dovuto battere altra via.

Possiamo noi disfarci, dicemmo, d'un'istituzione che vive in conseguenza di una legge? Quando la questione è stata posta nei termini della maggiore o minore convenienza di assumere la responsabilità di una legge di abolizione dei vincoli conservati con la legge del 1864, e di soppressione pura e semplice della Cassa di mutuo soccorso tra i facchini degli scali del porto di Genova, senza provvedere in alcun modo alla sorte dei facchini che hanno acquistato diritto al soccorso, nè è abbandonata l'idea, ma adottato il temperamento del sussidio, la Camera di commercio e il Comune presero la formale deliberazione per la quale assume ciascuno l'obbligo di concorrere nel sussidio per la somma indicata nella legge, cioè nella proporzione di un quinto, ossia per 12,000 lire, in tutto lire 24,000, allo Stato rimane a doversi sobbarcare alla spesa della metà, lire 30,000.

Ma si presenta qui l'obiezione dell'on. Pepoli. A compiere la somma di lire 60,000, ci manca un decimo, cioè sei mila lire, quelle che il progetto mette a carico della provincia. E ci si obietta: come per legge voi imporrete alla rappresentanza provinciale di Genova codesto onere? Io rispondo che ciò ha luogo con quel medesimo principio pel quale si impone ai contribuenti italiani la partecipazione a questo piccolo onere, che nell'interesse generale si deve imporre. Fate la questione delle misure nell'imporre il contributo alla provincia di Genova, non potete fare quella del diritto. Chi può ragionevolmente mettere in dubbio infatti che immediatamente dopo il Comune di Genova, sia interessata nell'abolizione del monopolio del facchinaggio la provincia Genovese? Del resto sono ormai noti due fatti. Sin dal maggio 1878 dall'on. mio predecessore fu presentato all'altro ramo del Parlamento il progetto di legge che discutiamo; sono scorsi cioè dieci mesi. Ora, se la provincia di Genova ne avesse menomamente sospettato la poca legalità e ragionevolezza; se avesse menomamente messo in dubbio il poco tornaconto di vedere affrettata, pur a costo di un ben lieve onere, l'invocata

abolizione, ma per lo meno una qualche petizione contro il progetto noi l'avremmo avuta.

Io ho osservato d'altra parte, che nessun oratore sorse nella Camera dei Deputati, nessuno ne sorse nel Senato per sollevare il dubbio della convenienza di chiamare la provincia di Genova a un piccolo concorso nella spesa di liquidazione d'un monopolio, vuoi si eccettuare bensì l'on. Senatore Pepoli che si è voluto rigidamente conseguente ai voti dell'Ufficio Centrale. E si noti che nella Camera e nel Senato è tutta la rappresentanza della provincia di Genova.

Da quanto ho brevemente rilevato risulta evidente il fondamento giuridico del provvedimento che discutiamo; risulta ben pure come non si possa isolare la questione di diritto da quella di economia, poichè la prima si compenetra essenzialmente nella seconda. Dico di più: non solo la questione di diritto si compenetra nell'altra di economia, ma si compenetra pur in quella di finanza, in nome della quale è ben giustificata la compartecipazione dello Stato, assumendo il 50 per 100 dell'onere temporaneo. Si compenetra infine colla questione di convenienza sociale, verosimilmente anche di ordine pubblico.

Ora, se dalla parte nostra sta tanto concorso di ragioni, importa non si perda altro tempo, e si affretti la rottura dell'ultima barriera medioevale.

Noi peraltro ignoriamo se l'altro ramo del Parlamento sia inchinevole a entrare nel sistema consigliato dall'Ufficio Centrale del Senato; ignoriamo se gli interessati enti locali siano disposti a far ciò che sin ora non fecero, cioè a mettere tutta quanta a loro carico la spesa della liquidazione del passato il quale ad essi soli non riesce nocevole, ma ben pure a tutto il paese e alla Finanza dello Stato; sappiamo però che l'eliminazione d'ogni provvedimento a favore degli incolpevoli, impotenti al lavoro, non è giusta nè opportuna. Ora, il significato pratico del voto in conformità delle conclusioni dell'Ufficio Centrale quale sarebbe?

Io divido l'opinione dell'onor. Senatore Casaretto; nelle condizioni presenti esso equivarrebbe al rigetto della legge.

Difatti, se si è veduto per tanti anni, cioè dal 1864 in qua, durare e peggiorare lo stato di cose da tutti deplorato, che garanzia avremo

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

se, dopo un lavoro che, per parte mia, posso assicurare che dura da tre anni, e non so precisare da quanto sia stato cominciato dai miei predecessori, si finisse con una reiezione del presente progetto di legge? Indipendentemente dal significato del voto rispetto alle popolazioni più direttamente interessate, noi avremmo assunto la responsabilità di andare innanzi per parecchi anni ancora nella dura ed eccezionale presente condizione di cose.

Ora, io sono convinto che non ci sia convenienza giuridica nè finanziaria, e soggiungo pure nemmeno politica, a differire più oltre un provvedimento che renda comuni al commercio di Genova i benefici della libertà e della eguaglianza.

Per queste brevi considerazioni io prego il Senato a voler accettare il progetto come fu votato dall'altro ramo del Parlamento.

Senatore DEODATI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Senatore Deodati.

Senatore DEODATI, *Relatore*. Se l'on. Senatore Torelli desidera parlare, può farlo prima di me, che così potrò in ultimo rispondere a tutti quanti.

PRESIDENTE. Allora ha la parola l'on. Senatore Torelli.

Senatore TORELLI. Io appartengo a quelli che nel 1864 vagheggiarono l'abolizione del privilegio dei facchini in Genova; difesi la legge allora fatta e posso anche dire come avvenne che nel fatto riescisse una legge morta.

Nel primo progetto d'allora non vi era quella specie di transazione che venne introdotta per ragione di umanità della Cassa di soccorso.

Ammesso quel pertugio ne venne per conseguenza che si impiegarono anni prima di organizzare quella costituzione e così a poco a poco si pose in dimenticanza la legge.

Il porto di Genova è il primo porto dello Stato, e la sua piena libertà è affare che interessa tutto lo Stato.

È quindi erronea l'asserzione che è un interesse locale come sostenne l'onorevole Pepoli.

È anche locale certamente, ma per questo appunto viene chiamato a concorso il Comune, la Camera di commercio e la Provincia.

Perciò questa questione vuole essere conside-

rata nel suo complesso; da una parte l'aggravio dello Stato e dall'altra parte l'utile che deriva allo Stato medesimo, alle finanze pubbliche pel maggior concorso a quel porto, e quindi quel maggiore introito; per questo io credo non vi possa esser dubbio che le 30,000 lire saranno largamente rimborsate.

Ora io, prendendo la questione nel suo complesso non esito a dire che la soluzione, quale la propone il progetto della Camera, è la più pratica, la più pronta.

Ma approvando quello schema io mi permetto fare una raccomandazione al signor Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio; ed è che vi metta vera e buona energia nel far eseguire la legge e non tollerare che, o sotto una forma o l'altra, non riescano di nuovo i facchini a paralizzarla, e non si creda che sia un timor vano.

Il grande lucro che ne hanno oggi non lo abbandonano certo volentieri, e dei tentativi a resistere non sono impossibili; quindi io approvando la legge, quale venne dalla Camera intenderei approvare una vera e reale abolizione di questo privilegio fatale al porto di Genova ed indirettamente alle Finanze dello Stato.

Senatore DEODATI, *Relatore*. Risponderò nel modo più breve che mi sia possibile agli oratori che hanno combattute le conclusioni dello Ufficio Centrale. Lo farò brevemente imperciocchè io nutro fiducia che la Relazione sia stata letta e nella stessa si abbia trovata già anticipatamente la confutazione degli argomenti non nuovi che oggi vennero adottati.

Il Senato ha sentito come la maggiore preoccupazione dei nostri contraddittori sia quella che questo progetto di legge non abbia a ritornare all'altro ramo del Parlamento.

Si si preoccupa di questo avvenimento come di una sventura irreparabile; si prevede non so qual guaio; si dice che il rimandare la legge alla Camera dei Deputati vuol propriamente dire il rigetto della legge, vuol dire la conservazione del monopolio; e si aggiunge, che la conservazione perdurerà almeno per un anno, durante il qual tempo il privilegio, agitando la tortuosa sua coda, saprà mettere nuove e più salde radici.

Ma, io mi domando, con quale criterio, e per qual motivo concreto si fanno codeste previ-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

sioni? Perchè si pronostica il consumo di un anno? Quali fatti inducono a credere che il progetto dell'Ufficio Centrale, approvato che sia dal Senato, non trovi buona accoglienza alla Camera dei Deputati?

Se alla Camera dei Deputati si fosse fatta sopra questo progetto larga discussione e si fosse fatta una recisa affermazione di principii contrari, allora crederei possibile l'evento al quale si accenna; ma in linea di fatto avvenne che il progetto non fu punto discusso alla Camera dei Deputati; portatovi alla Camera in uno dei primi giorni del luglio 1878, esso appunto fu votato senza alcuna discussione. Quindi dalla pertrattazione fatta nell'altro ramo del Parlamento non puossi dedurre motivo alcuno per credere o per sospettare soltanto che la Camera non faccia buon viso a questo nostro progetto di legge.

D'altra parte, o Signori, l'Ufficio Centrale non può fare gran caso dell'argomento messo innanzi e derivato dall'asserito inconveniente che la legge venga rinviata alla Camera elettiva. Questa ragione si ripresenterebbe ad ogni momento: poco su poco giù la si potrebbe invocare ad ogni progetto di legge che sia votato prima dalla Camera dei Deputati e che il Senato creda di modificare o di emendare.

Si domanda in vero a noi cosa impossibile allorchè ci si chiede che dopo i lunghi ed accurati studi, i quali ci hanno condotto alle conclusioni che abbiamo presentate, avessimo a rinnegare i principii che abbiamo affermato solennemente nella nostra relazione, e pel motivo soltanto di impedire che il progetto faccia ritorno all'altro ramo del Parlamento.

Se l'accampata ragione avesse ad essere così prepotente, io domando allora a che cosa si ridurrebbe l'alto ufficio del Senato e che cosa sarebbero le funzioni di uno dei due rami del Parlamento?

Io non vorrei, o Signori, che per cosiffatto modo si autorizzassero vieppiù quelle voci che corrono e le quali suonano che noi non siamo nulla più che un ufficio di semplice registrazione delle deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento.

Ma invece io credo che il progetto di legge da noi raccomandato all'attenzione ed alla benevolenza del Senato, incontrerà favore alla Camera dei Deputati, e ciò in forza dei precedenti le-

gislativi de' quali ha fatto cenno l'onor. Senatore Torelli.

Quando infatti riandiamo la discussione o meglio la pertrattazione della legge 29 maggio 1864, noi troviamo che il primo progetto della stessa non dava provvidenze speciali per lenire i danni che taluni avrebbero risentito dal regime della libertà; fu propriamente nel Senato che, per quel senso umanitario pur ricordato dall'on. Sen. Torelli, e per propria iniziativa del Senato stesso, venne formulato il progetto dell'articolo che era il 7, in quei termini: « ove sia necessario di assicurare il pagamento dei sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani, ai vecchi, che ora li percepiscono dalle corporazioni, sarà destinato un fondo fornito in egual parte dallo Stato, dal Municipio e dalla Camera di Commercio, ove tali corporazioni esistono ».

Come vede il Senato, era questa la disposizione colla quale si avrebbe, in allora, stabilito il concorso dello Stato in questa opera di beneficenza, affine di alleviare le sofferenze che alcuni avrebbero risentite per effetto dell'attuazione del regime della libertà: ma quando questo progetto passò all'altro ramo del Parlamento si sollevarono delle gravi obiezioni contro quella disposizione, ed uno dei più autorevoli Deputati insorse a dire che adottando il principio di far cessare il privilegio, non occorre di ricorrere a questi estremi che gli sembravano molto perniciosi e per nulla giustificati. « Mi sembrano perniciosi, diceva quell'oratore, perchè niuno può contendermi che gli è mettere il piede sulla prima soglia del socialismo quando noi diciamo allo Stato che debba intervenire per togliere questi mali, conseguenza della cessazione del privilegio ».

Altri oratori distintissimi ed autorevoli parlarono nel medesimo senso; l'articolo fu emendato e riuscì l'articolo 6 della legge 29 maggio 1864, il quale aggiunse la frase decisiva « in via di anticipazione » e voglia o non voglia il signor Ministro, il senso naturale della parola è questo, che nell'anticipazione è necessariamente ed implicitamente compresa l'idea del rimborso.

E quando per tal emendamento il progetto di legge dalla Camera dei Deputati fu ripresentato al Senato, nel 20 maggio 1864, esso venne accettato senza discussione.

Questa è la storia della pertrattazione di

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

quella disposizione. Quando adunque sia ricordato questo precedente della Camera dei Deputati; quando sia rammemorato che fu appunto in quel recinto, che venne fortemente combattuto quel pensiero ispirato a mere ragioni umanitarie che avevano condotto il Senato su questo pendio sdruciolevole e pericoloso, io sono certo che la Camera elettiva accoglierà senz'altro il progetto di legge quale fu emendato dall'Ufficio centrale, perchè appunto si uniforma alle idee ed ai principî da quella affermati.

Credo che così sia affatto tolto l'ostacolo, e venga chiarito che non ha fondamento l'avvisata preoccupazione dei preopinanti. Mi permetto però di avvertire quelli che si spaventano del ritorno della legge all'altro ramo del Parlamento, che quando anche noi avessimo accolto il progetto quale fu votato dalla Camera, e quindi anche in quel punto sul quale dissentiamo, lo stesso avrebbe dovuto subire sempre delle emende e dei ritocchi. Su ciò credo che siamo pienamente d'accordo coll'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio; e se non erro, egli stesso avrebbe manifestato come il medesimo progetto mai non potrebbe accettarsi nella sua integrità in vista di difetti che presenta e dei quali reputo inutile qui di parlare, perchè io non ammetto il principio cui si informa il progetto ministeriale.

Oltre a ciò vi sarebbe un'altra circostanza. Vedranno agevolmente gli onorevoli contraddittori essere corso un errore nel progetto, sia pure un errore semplice di scritturazione o di stampa, ma sempre un errore. Nel progetto votato dalla Camera infatti, scorrendo l'articolo 3 del progetto votato dalla Camera dei Deputati si legge: « tutti quelli che non possono essere sussidiati con i mezzi delle Casse di mutuo soccorso conformemente all'Art. 1 ». È evidente l'errore, perchè invece dell'Art. 1 la referenza è senza dubbio all'Art. 2, perchè l'Art. 1 non fa che proclamare la abrogazione degli Articoli 3 e 5 della legge 29 maggio 1864.

Ripeto, sarà un semplice errore materiale di scrittura; ma quando i progetti di legge non siano perfettamente uguali e materialmente identici, non può intervenire la sanzione della Corona. Per questo solo fatto, quand'anche noi adottassimo tutto integro il progetto di legge quale fu votato dalla Camera dei Deputati, esso

vi dovrebbe sempre fare ritorno. E dacchè vi deve ritornare, correggiamolo e rimandiamolo in modo che possa essere una cosa seria, giusta e vera.

Spiegato questo, io risponderò all'onorevole Senatore Boccardo ed insieme agli altri preopinanti.

L'onorev. Senatore Boccardo ha una grande virtù che io gli invidio; egli sa parlare con forme così smaglianti, con un colorito così vivace, con una eloquenza così seducente che quasi quasi, quando non si fosse proprio saldi, si rischierebbe di lasciarsi da lui trascinare.

Mi permetta però l'onorev. Boccardo ch'io dica: egli ha pronunziate bensì delle bellissime cose, ma tali che a nostro avviso non hanno tratto alla vera questione che ora si dibatte.

Comincerò io pure, come fece l'onor. Pepoli, a sdebitare l'Ufficio Centrale da quell'appunto che desso abbia, a così dire, impicciolita la questione, e ne abbia fatto una semplice disputa di stretto diritto, una questione da legulej, quasi fosse questo un dibattito giudiziario davanti ad un Tribunale, o ad una Corte.

No, onor. Boccardo; se ella ha letto attentamente la Relazione dell'Ufficio Centrale avrà veduto che la parte puramente giuridica vi figura per ben piccola porzione e che pel contrario, così come abbiamo potuto secondo le deboli nostre forze, ci siamo portati nelle altre regioni attinenti all'ordine economico, ed anche ad un ordine superiore. Noi abbiamo trovato necessario, prima di tutto, di occuparci della questione giuridica, perchè tutta volta che il concorso dello Stato fosse apparso a noi fondato in diritto e che in appoggio dello stesso si avesse potuto invocare una qualunque pur lieve base giuridica, noi saremmo stati ben lieti di accettare il progetto quale fu votato dalla Camera de' Deputati. Non è nemmeno da accagionarsi a noi, o Signori, e farci appunto di esserci molto occupati a migliorare la forma dell'articolo 2.

Convengo con l'onorevole Boccardo che sebbene sia pregio precipuo delle leggi di essere chiare, semplici e bene dedotte, non sia poi uopo di sacrificar sempre a codesta esigenza.

Gli esempi del contrario difetto pur troppo abbondano nella nostra legislazione ed è per certo commendevole cosa cercare di non ripeterli. Creda però l'onorevole mio contraddittore che

quando noi avessimo potuto, accogliendo diversi convincimenti, accettare l'idea del progetto ministeriale e propriamente il progetto quale fu adottato dalla Camera de' Deputati, avremmo passato sopra ad ogni difficoltà di forma, o di redazione.

Ma dacchè noi rigettavamo un principio e trovavamo necessario, meglio inevitabile, il rinvio della legge, abbiamo creduto di curare in questa occasione anche la forma e studiarci di migliorare la dizione.

Entrando ora nella discussione del merito affine di farla ordinata, domando il permesso al Senato di riassumere un poco il fatto storico, e quindi di esporre la struttura e l'insieme del nostro disegno di legge.

Tutti quelli che hanno parlato contro il progetto dell'Ufficio Centrale hanno sfondato delle parte aperte quando hanno speso molte parole per delineare la massa dei tristi effetti dei privilegi e specialmente del privilegio del lavoro e vizî inerenti alle corporazioni chiuse e privilegiate. Nessuno più di noi è convinto di ciò e ne fa fede la Relazione, dove, riassumendo il passato, facendo la storia di quello che è avvenuto a Genova, abbiamo espresso la nostra più alta meraviglia che non si avesse saputo e non si avesse voluto ben eseguire la legge, che nel 1864 aveva proclamata la libertà; ed abbiamo concluso essere la sussistenza in via di fatto, ed un po' anche in via di diritto, del privilegio nel porto di Genova cosa affatto intollerabile, ed essere urgente che cessi; e noi appunto intendemmo ed intendiamo provvedere a che cessi effettivamente e realmente.

Certo egli è che quando si va riandando la storia di questo affare dal 1864 ad oggi, quando si vede quello che si è fatto mediante il regolamento per l'esecuzione della legge, e si veda, tanto che cosa ha dappoi fatto il Municipio di Genova col suo regolamento sul facchinaggio, approvato dal Governo, quanto che cosa lo stesso Municipio ha fatto organizzando la cassa o la società di mutuo soccorso, si è indotti in un sentimento melanconico, e si comincia a dubitare se veramente, ed in ogni cosa, la libertà di per sè operi quei mirabili effetti che generalmente ed in modo assoluto si proclamano.

Ed in vero, uopo è di riconoscere come pur sianvi state delle condizioni specifiche per forza delle quali il presente della libertà lo si è in

fin dei conti rifiutato; e non si siano sentiti i benefizi della proclamazione della libertà perchè si è fatto tutto il possibile affinchè la libertà non venisse attuata.

Signori, fu questo passato appunto che ha vivamente preoccupato l'Ufficio Centrale, il quale sentì la necessità di far tal cosa, per cui l'articolo 1° della legge 29 maggio 1864 non sia più oltre una lettera morta; e perciò ha studiato di disporre le cose in modo che in oggi la nuova indiretta proclamazione del principio della libertà, anzichè riuscire ad una sterile aspirazione sia veramente un fatto. È vero, la legge del 1864 per ragioni che non occorre di rian dare, presenta questa singolarità, o meglio questo vizio, che cogli articoli 3 e 5 ha ucciso il principio della proclamazione della libertà del lavoro fatta nel modo più assoluto nell'articolo 1°. È un fatto, come è chiarito nella Relazione, che ad onta della libertà così nettamente e risolutamente dichiarata, le corporazioni chiuse privilegiate sono ricomparse e ripullulate sotto il nome di Società di Mutuo Soccorso, e con tali regolamenti, mediante i quali si è fatto del tutto ritorno in pieno medio evo; perocchè que' regolamenti sono statuti organici di corporazioni chiuse. Or bene, in presenza di questo fatto che cosa ha dovuto pensare ed ha pensato l'Ufficio Centrale? Esso ha pensato che non bastava revocare coll'articolo 1° del progetto di legge le disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 29 maggio 1864; avvegnacchè dovesse sicuramente prevedersi che una semplice revocazione di detti articoli sarebbe riuscita ad una seconda dichiarazione platonica della libertà, così come avvenne dell'articolo 1° della predetta legge del 1864.

Noi ci siamo preoccupati della necessità di fare cessare seriamente il fatto; di fare un taglio netto e reciso; di far sì che allo scoccare dell'ora nella quale, secondo le disposizioni generali, diventi obbligatoria questa legge, sia appunto con un taglio netto separato il passato dall'avvenire. E ciò perchè appunto la storia del facchinaggio di Genova ci ha erudito che quando non sia provveduto in modo energico e preciso al passaggio effettivo al regime della libertà, è di tutta probabilità che le inveterate abitudini ed i pregiudizî creati da fatti secolari avrebbero tro-

vato modo di oppor resistenze e quindi di conservarsi e di mantenersi.

Ed ecco, Signori, le ragioni, sulle quali in vero non v'ha disaccordo, per cui oltre l'abrogazione degli articoli 3 e 5, occorre dichiarare sciolta per virtù di legge la Società di mutuo soccorso costituita fra i facchini del porto di Genova così come porta anche il nostro progetto, in sostanziale conformità al progetto del Governo ed a quello votato dalla Camera.

Taluno forse dirà: Vi è proprio bisogno di una disposizione legislativa per abolire una Società di mutuo soccorso? Senza dubbio, rispondiamo. La Società di mutuo soccorso fu una Società obbligatoria, fu una Società imposta dalla legge; creata in conseguenza di questa legge, a mio avviso come a quello dei miei onorevoli Colleghi, essa non può essere sciolta se non per virtù di un'altra legge. Nè basta; vi è il precedente della legge del 7 luglio 1878 votata dai due rami del Parlamento, colla quale furono sciolte le consimili Società coatte di mutuo soccorso fra i carpentieri, i calafati e gli esercenti di altre industrie marittime nel porto di Genova.

Tutte le creazioni che si sono fatte per ordine di legge non possono essere disfatte che per virtù di un'altra legge. Per questo noi ci siamo conformati in questo all'articolo del progetto ministeriale proponendo che appunto sia disciolta Società di mutuo soccorso creata a seguito e per effetto dell'articolo 5 della legge e che è governata dallo Statuto, il quale giusta il Decreto Reale del 1865 fu approvato dalla Giunta municipale di Genova investito esclusivamente di tale facoltà.

Ma una volta tolto l'ostacolo creato dalla legge coll'abrogazione degli articoli 3 e 5, e dichiarata sciolta la società, conveniva provvedere a quello che in ultima analisi più importa cioè alla esecuzione. E qui faccio eco alle parole dell'onor. Senatore Torelli il quale anticipatamente ha fatto raccomandazione al Governo che quando questa legge vada in attività, siano smesse tutte quelle timide titubanze, non sia fatto luogo a tolleranze ed a paurose transazioni, ma francamente e coraggiosamente sia assicurata forza alla legge. L'Ufficio Centrale si è domandato, come si dovesse operare affinché fosse fatta certa ed immancabile l'attuazione della libertà; ed ha pensato che lo scopo non si raggiun-

gerebbe praticamente con realtà di fatto, se non se assicurando mediante provvidenze stabilite dalla stessa legge l'immediata sua esecuzione.

Dichiaro apertamente che invece di sentir censurare l'opera dell'Ufficio Centrale mi avrei in verità aspettato di ricevere dei ringraziamenti, perciocchè sia mia persuasione condivisa da tutti i miei Colleghi, che la organizzazione dei mezzi avvisati dal progetto dell'Ufficio Centrale è lo espediente che propriamente vale ad assicurare la attuazione del beneficio che tutti invocano e tutti desiderano, e che noi, prima di tutti, riconosciamo come una necessità, ed una necessità urgente. Con questo indirizzo quindi noi abbiamo anzitutto riconosciuto che non si potevano lasciar correre le cose secondo il diritto comune e che non si doveva punto ripetere l'errore commesso nel 1864 quello cioè di lasciare che quegli stessi i quali avevano le cose in mano fossero incaricati della liquidazione e della definizione dell'affare.

Perciò abbiamo organizzato un complesso di mezzi per riuscire alla pronta liquidazione quali sono ordinati nel progetto dell'Ufficio Centrale, il quale, ne sono convinto, ha il merito precipuo di assicurare appunto l'esecuzione della legge; esecuzione la quale, quando la si voglia realmente, ha uopo di due ordini di provvidenze, cioè amministrative e giudiziarie.

Noi abbiamo provveduto, nell'ordine amministrativo, istituendo una Commissione come all'art. 3° del disegno di legge, la quale nel giorno in cui la legge andrà in attività, prende possesso delle due sostanze sia quella della disciolta Società, sia quella della abolita corporazione dei facchini di Genova.

Questa è la vera maniera di troncar corto, o Signori, e l'accennata presa di possesso è appunto il taglio netto che separa il passato dall'avvenire ed impedisce efficacemente il ripululamento in qualsiasi modo del temuto privilegio che noi appunto, come tutti, non vogliamo.

Chiari e precisi sono poi gli uffici della Commissione indicata, cui spetta di prendere possesso delle sostanze e provvedere, ad un tempo, così all'amministrazione come alla liquidazione.

Siamo, niuno ne dubita, in materia di società, e postochè, quando una società si scioglie, si sostituisce ad essa il liquidatore, l'Ufficio Centrale ha creduto bene ed utile di prov-

vedere nel modo proposto per avere il liquidatore della società.

L'onorevole Senatore Boccardo addebita all'Ufficio Centrale di avere egli pensato a quello ch'egli chiama complicazione, mentre appare invece evidente la semplicità dell'ordinamento; e più ancora lo addebita per aver proposto la organizzazione di una giurisdizione particolare affine di decidere le questioni che possano insorgere, dicendo: non ci sono questioni a fare in questo proposito, perchè tutto è già accertato.

L'onor. Senatore Boccardo, uomo di grandissima scienza, forse, mi scusi questi detti, potrebbe non aver avuto molte occasioni di toccare alla pratica degli affari; ma io mi appello a chiunque abbia appunto una qualche pratica di affari, e per certo tutti mi risponderanno, che se c'è materia a questo mondo la quale possa offrir maggior campo a questionare, si è propriamente il tema della liquidazione di affari sociali, vecchi, complicati, e che si sono man mano formati nel modo che ormai tutti conosciamo.

Ma non siamo poi noi che abbiamo per nostra spontanea escogitazione diretto il pensiero alla probabilità di contestazioni. Leggasi la nostra Relazione e si vedrà che egli si fu propriamente dall'analisi degli atti che avemmo tra le mani, ed in particolare della Relazione del Ministro alla Camera, e della Relazione della Commissione della Camera stessa, che noi abbiamo dedotto, anzi che fummo obbligati a prevedere la probabilità delle questioni e di gravi questioni.

Appunto alla Camera venne fatta l'osservazione che il progetto ministeriale nominava una Commissione la quale era ad un tempo liquidatrice, e giudice inappellabile delle controversie.

Fu la Relazione della Commissione della Camera quella che disse: « noi non possiamo acconsentire che ad una Commissione amministrativa sia devoluta la soluzione di una grave questione di *ius* ». Non siamo adunque noi che abbiamo detto questo, ma ci fu detto da altri che primi studiarono il tema, e lo abbiamo propriamente riscontrato negli atti parlamentari dell'altro ramo del Parlamento.

L'onor. Boccardo dice che non ha mai sentito a parlare di altri valori oltre della sostanza

della Società di mutuo soccorso, ma sta il fatto che nella anzidetta Relazione fatta alla Camera elettiva si è detto: essere la Commissione venuta in conoscenza che oltre ai mezzi di cui dispone la Cassa di mutuo soccorso, vi era un altro *rilevante valore* di pertinenza della cessata corporazione dei facchini di Genova; e si è detto che di questo *rilevante valore*, dovevasi tener conto nel disegno di legge, perciocchè bisognava riservare incolumi i diritti che vi possono essere su quegli arnesi e su quegli utensili.

E fu ritenuto tanto considerevole questo valore che è stato specificatamente contemplato nell'articolo terzo del progetto ministeriale, approvato dalla Camera, come un mezzo con cui sopperire in parte ai sussidi, alle pensioni ed in genere agli obblighi della Società di mutuo soccorso non che agli obblighi precedenti della corporazione esistente di fatto; ed invero vi si leggono queste parole:

« Per soccorrere quei facchini, i quali non possono essere sussidiati coi mezzi della cassa di mutuo soccorso, conformemente all'art. 1 della presente legge, o coi mezzi posseduti dalle corporazioni dei facchini suddetti ».

Ebbene, dietro queste indicazioni ufficiali (perchè i documenti sui quali ci siamo principalmente appoggiati furono una Relazione del Ministero e una Relazione della Commissione della Camera dei Deputati) abbiamo riscontrato essere assodato che vi sono due sostanze da liquidare e sulle quali sostanze abbiamo ancora molte incognite.

Mi perdoni l'onorevole Boccardo, se gli dico che essendo tuttavia circondati da incognite, non regge il suo asserto che tutto sia chiarito ed accertato.

E non è poi punto esatto che il Ministero abbia già calcolato precisamente sessantamila lire all'anno, perciocchè, con grande novità di esempio, noi troviamo scritto nel progetto del Ministro: *Sarà stanziata..... la somma di 60 mila lire o quell'altra minore.....* Dico novità di esempio, perchè a me, sebbene abbia l'onore d'appartenere da poco tempo a questa augusta Assemblea, per quella conoscenza che mi ho, gli stanziamenti in Bilancio vengono fatti con un preventivo esatto del fabbisogno che occorre, e non in questo modo incerto; il che mo-

stra appunto le indeterminazioni e le incognite che vi sono in questo proposito.

E dacchè ci si diceva che eravi campo a questione e che era molto intricata la stessa questione di *jus* fra i soci della Società che ora viene disciolta, e tanto che la Commissione della Camera se n'è preoccupata e venne nella conclusione di non poter abbandonarne la soluzione ad una Commissione amministrativa; accennandosi inoltre ad altre complicate questioni intorno a possibili diritti di proprietà, su quei *rilevanti valori* (è la parola, usata nella predetta Relazione, che non abbiamo immaginata noi), noi, o Signori, abbiamo dovuto necessariamente pensare che mentre provvedevamo, mercè l'ordinamento dell'amministrazione immediata, ad un taglio netto e preciso tra il passato ed il presente, in modo che la libertà fosse questa volta una verità (sempre ammesso e supposto che da parte del Governo e di chi spetta si voglia mantenere forza alla legge) tornava poi necessario, in vista della indicata probabilità di questioni svariate, il pensare ad un altro organo, cioè all'organo giudiziario.

Ed in questo riguardo l'Ufficio Centrale ha trovato uno splendido precedente parlamentare e propriamente quello fornito dalla legge 15 agosto 1867 contenente le disposizioni relative all'abolizione della servitù di pascolo o di altre Società nell'ex-Principato di Piombino. Nella memorabile discussione di quella legge fu chiarito che era cosa corretta lo istituire una giurisdizione particolare, sommaria, avente le facoltà dell'arbitro amichevole compositore.

Da tutto questo deriva adunque, che noi abbiamo voluto servire in grado eminente e nel miglior modo gli interessi del porto di Genova. Perciò avendo riconosciuto quanto esso soffra per causa del privilegio, anzitutto ed in pieno accordo col progetto del Governo, abbiamo concluso che il privilegio cessi e tosto mediante la abrogazione degli articoli 3 e 5 della legge del 29 maggio 1864; poscia abbiamo provveduto, seguendo il nostro pensiero, ad una amministrazione la quale immediatamente funzionasse e che non avrebbe verun contatto con nessuno di quelli che amministravano o dirigevano la Società, affine di impedire appunto che perduri in fatto lo stato presente delle cose; e per tal via reputiamo di aver assicurato la conseguenza che la libertà riesca una cosa reale e

non sia più, come fu, una lustra; ed infine dopo provveduto alla amministrazione, sempre per raggiungere efficacemente lo scopo, abbiamo ordinato un mezzo facile, spiccio, economico per decidere ogni possibile controversia.

Dopo ciò, abbiamo aggiunto ancora un altro beneficio (confidando che da parte dell'onorevole Ministro delle Finanze non ci sarà fatta opposizione), quello cioè che tutti gli atti relativi alla liquidazione ed ai giudizi siano esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

Noi abbiamo, o Signori, la più forte convinzione che non si poteva ordinare le cose in modo migliore onde toccare il voluto risultamento, cioè che il fatto corrisponda realmente alla proclamazione della libertà. Una volta constatato che da alcune disposizioni di una legge sono derivati indirettamente de' vincoli inducenti la permanenza del privilegio, parrebbe che l'opera del legislatore fosse finita quando egli, usando la sua sovrana prerogativa, abbia levati gli ostacoli; e di regola sembrerebbe appunto che nulla di più potesse demandarsi alla legge.

Ma così non è. Postochè, come abbiamo appreso dai documenti da noi esaminati, l'esperienza ha chiarito non aver bastato la proclamazione della libertà fatta nel 1864 per difetto di adeguata esecuzione ed esservi poi interessi obliqui e torbidi, i quali hanno messo ampie e forti radici, dovemmo fare la sicura previsione di trovarci a fronte di non lievi pratiche difficoltà.

Sorgeva perciò adunque una necessità che la legge spiegasse un'azione più ampia, discendesse cioè a provvedimenti pecuniari per assicurare la sua esecuzione.

E posto questo, non potevasi fare nè di più nè di meglio, quanto recidere d'un colpo quelle radici, e provvedere, come proponiamo, alla liquidazione mediante la creazione di un organo fatta per virtù di legge.

È avviso dell'Ufficio Centrale che fatta astrazione dalla questione pecuniaria, la quale sembra sia la sola che ci divide, dovremmo essere già tutti d'accordo, e dovrebbe venirci fatto gran plauso, appunto perchè proponiamo l'organizzazione di un complesso di mezzi, i più idonei ad assicurare il raggiungimento dello scopo al quale si mira.

Ed ora veniamo al punto il quale non dovrebbe essere, ma che per il fatto sembra sia

il più momentoso ed il più importante nella presente disputa.

È giusto, è conveniente che lo Stato intervenga in questa occorrenza con disposizione di fondi a carico della Finanza?

Ecco la questione. Mi è d'uopo fare richiamo a quanto ebbi già l'onore di esporre al Senato, vale a dire di rammentare, ancora una volta, le fasi della pertrattazione della legge 29 maggio 1864. Ricordo adunque come allora si ebbe a riconoscere nettamente non correre obbligo dello Stato di intervenire pecuniariamente. Si è detto e ripetuto, che quella legge stabiliva già un peso a carico dell'erario. Ma ciò non è esatto, perciocchè quella legge ha precisamente escluso l'obbligo nello Stato di far pagamenti, e stabili soltanto, e date le avvisate condizioni, che lo Stato avesse a concorrere in via di anticipazione: concetto questo che, ripeto, implica quello della restituzione, e perciò l'esclusione di ogni obbligo definitivo. Di conseguenza, il principio che dall'Ufficio Centrale in oggi si sostiene, avrebbe, se non altro, il merito di uniformarsi a quel precedente, di ritornare cioè a quella conclusione, per la quale venne eliminata l'idea dell'intervento della Finanza; idea la quale partiva da un lodevole sentimento dell'animo, ma che però il Parlamento, con la sua deliberazione, ha riconosciuto non giusto, non conveniente e non doveroso.

Mi occorre qui di dichiarare, o Signori, che noi non facciamo questione della cifra; perchè se anche tutte le lire 60,000 riuscissero per intero a carico dello Stato senza possibilità di ristoro alcuno, e quantunque le condizioni delle nostre finanze sieno tutt'altro che liete, non sarebbero poi una rovina. Dico tutte le sessantamila lire perchè, (permettetemi che io esprima qui un mio pensiero), trovo poco commendevole — o meglio, trovo dannoso quel sistema, pel quale, per intanto dall'erario si esborsano tutti i danari, iscrivendo nel Bilancio dell'entrata de' crediti problematici, a titolo del concorso di alcuni Corpi amministrativi; i crediti non sono moneta che si spenda, e sui quali possa farsi sicuro assegnamento, e ben lo dimostrano i Bilanci ed altri notevoli documenti.

È invece questione e grave questione di principî. Pel sentimento unanime dell'Ufficio Centrale se, invece di 30 mila lire, fossero 30 mila centesimi, non per questo acconsentirebbe al

concorso governativo proposto dal disegno ministeriale. Non lo acconsentirebbe appunto per non ferire un grande principio, vale a dire per non inaugurare il sistema che noi ravvisiamo come assai triste ed esiziale, quello cioè dell'intervento dello Stato in un'opera di beneficenza, e quello che più monta, di beneficenza locale.

E che questa sia opera di beneficenza, crediamo non lo si possa contendere seriamente quando si leggono nel progetto di legge queste parole: *per soccorrere i facchini divenuti inabili*, e quando si tratta di distribuire pensioni e sussidi ad inabili, a vedove ed orfani. Se adunque non può negarsi l'indole della beneficenza in questo titolo di spesa, è ben chiaro, o Signori, che riesce inconfutabile la ragione per la quale l'Ufficio Centrale non può e non potrà mai consentire che si stabilisca tale precedente, quale lo si vorrebbe; che cioè nel Bilancio dello Stato figurino uno stanziamento speciale per causa di beneficenza.

Si afferma dai nostri contraddittori che non è opera di beneficenza. Ed io domando che cosa è adunque? Quanto a me escludo affatto le ragioni politiche per le quali potesse domandarsi la straordinaria provvisione e sono ben lieto di non aver peranco sentito invocare apertamente una ragione d'indole politica, ovvero attinente alla sicurezza pubblica.

Dunque una delle due, o Signori. O il diritto dall'un canto, e la correlativa obbligazione dall'altro, o la beneficenza. Della esistenza del diritto nessuno ha potuto fare schietta affermazione: gli oratori, anzitutto uno, han dichiarato di non ravvisarne gli elementi costitutivi, e soltanto colle incerte ed equivoche frasi, di un *quasi diritto*, di una *certa equità*, si pose innanzi una idea sfumata che mal si può concretare in alcunchè di sodo e di consistente.

Vi è forse il caso di espropriazione, o di qualche cosa di molto analogo? No. Intervenne mai un contratto bilaterale, il quale venga oggi alterato o violato? No. Ebbero luogo degli affidamenti di perpetua conservazione od altri impegni presi? No, avvegnachè nella legge del 1864 non vi sia che una sola promessa, quella di concorrere in una anticipazione, quando, non essendo pronti i mezzi avvisati, avesse dovuto attendersi che questi venissero successivamente formati.

Adunque, se non vi è verun titolo giuridico nè diretto nè indiretto, e se d'altro canto si tratta di sovvenire ad inabili, ad orfani e a vedove, io non so propriamente capacitarmi come si possa contestare l'indole precisa, schietta e netta dell'opera di pura beneficenza.

Ora si domanda: la beneficenza è ella una funzione dello Stato? Nei casuali del Bilancio del Ministero dell'Interno noi approviamo sempre l'appostamento di una somma, la quale tal fiata serve, e ciò va benissimo, a scopi di beneficenza. Ed è infatti di tutta convenienza che nel caso di sventure derivanti da infortuni o da casi di forza maggiore intervenga anche il Governo a dare degli urgenti soccorsi.

In questo solo modo la Finanza dello Stato può concorrere alla beneficenza, ma giammai con uno stanziamento speciale e normale nel Bilancio. Non esito a dirlo, o Signori, il sistema dello stanziamento particolare a scopo di beneficenza è cosa assurda, perchè porta alla negazione dell'essenza dello Stato e delle sue vere e proprie funzioni.

Disse adunque assai bene il mio onorevole collega Pepoli, che se oggi gli inabili di Genova vengono a domandare codesto soccorso, altri interessi domani possono prodursi, e noi allora, legati da un precedente, saremo in pieno mare della beneficenza legale.

La beneficenza è la più bella e pregevole cosa che vi sia; ma allora soltanto che muove spontaneamente dal libero sentimento dell'animo ed è fatta dall'individuo che è padrone della sua borsa. Ma lo Stato non ha nulla di suo: lo Stato non può essere benefico, nel modo che propone il disegno ministeriale, senza togliere agli altri.

Quindi bene e giustamente diceva quel Deputato il quale primo sorse a combattere l'articolo del progetto di legge del 1864 che ingiungeva allo Stato la compartecipazione nell'obbligo della spesa per le pensioni ed i sussidi in parola: *noi poniamo il piede sulla prima soglia del socialismo*. Nessuno contesterà, o Signori, che il socialismo ed il comunismo sono così assurdi come lo sono, perchè appunto muovono dall'errore di voler togliere agli uni per dare agli altri, e per fare con ordinamenti prestabiliti un inammissibile spostamento di cose.

Ed è in vista di ciò che noi non possiamo acconsentire che per qualunque entità si carichi

il Bilancio con uno stanziamento speciale di fondo destinabile ad un'opera schietta e netta di beneficenza.

Non dissimulo poi che ho molto meravigliato quando ho veduto quali ragioni sono state invocate per sostenere cosiffatto intervento dello Stato nell'ordine economico, che è appunto il più triste fra tutti, quello cioè della beneficenza legale.

Vien detto: la legge del 1864 ha fatto il male, quindi bisogna ripararne le conseguenze. Ciò sta bene; e le conseguenze infatti si riparano col modificare quella legge, vale a dire coll'abrogare quei due articoli i quali impedivano la libertà; ed in questo tutti siamo perfettamente di accordo. Ma perchè il legislatore non spinse innanzi lo sguardo ed ha commesso un errore, ne verrà per questo che quando si ripari all'errore abbia ad essere esposta la Finanza dello Stato, per sopperire alle conseguenze dannose che derivano a taluni singoli dalla correzione? No, per certo.

Ma si aggiunge: il Governo col decreto del 1865 sancì quello stranissimo regolamento compilato dal Municipio di Genova, che segnò un ritorno il più deciso all'antico regime, avendo così dato vigore ad uno statuto di una Corporazione strettamente chiusa e privilegiata, e quindi lo Stato deve concorrere nella riparazione dei mali che il Governo ebbe ad occasionare.

Non so invece acconciarmi a questa idea, la quale mi pare stravagante, che perciò solo che il Governo, secondando i desiderî espressi da un Comune, ebbe la debolezza di non resistervi, ed anzi entrò nelle idee del Comune, commettendo, noi per primi lo riconosciamo, un errore, ed un grosso errore, ed allorchè si provvede più tardi a togliere la condizione di cose stabilite, l'Erario deva essere esposto alle conseguenze di sovvenire alle sofferenze che derivino dall'attuazione dell'ordine legale. Affinchè si potesse ragionevolmente così concludere uopo sarebbe di poter trovare qualche suffragio, sia pur lieve, nella teorica del danno e dell'indennizzazione; ma ciò è affatto impossibile: e nessuno infatti ha creduto poter cimentarsi sopra di questo terreno. D'altronde poi non si sa proprio dove si finirebbe, se stante la naturale imperfezione umana, il legislatore dovesse essere assai titubante allorchè delibera una legge, per la tema di

potere, senza volerlo, accogliere un errore non avvertito al momento, per poscia più tardi, ed allorchè l'errore si manifesti, sentirsi dire: avete un carico, e quindi pagate, perchè la vostra legge ha determinato dei fatti che si sono stabiliti creando degli interessi materiali che vengono feriti, perturbati dalla correzione che ora imprendete.

Noi conosciamo benissimo la storia de' privilegi e degli abusi dei privilegi, e molti fra noi ricorderanno per certo le famose leggi 6 termidoro, anno V, e 5 fiorile, anno VI, leggi, che ad omaggio del vero, crediamo che possano sempre proporsi a modello, attesa la precisione di concetto, di linguaggio e di redazione adoperata da quei legislatori della Repubblica italiana tramutata nel primo Regno italico.

Che cosa ci insegnano que' documenti legislativi? Ci insegnano che quando si sono abolite le corporazioni chiuse e privilegiate, e con esse si abolirono una folla di altri privilegi e di altri diritti, portando enorme perturbamento delle condizioni esistenti, ben si distinsero i danni che ne venivano indirettamente e come conseguenza naturale dal regime della libertà, dai danni derivanti dall'offesa di veri diritti aquisiti, o dalla alterazione di patti formali. In questo solo caso i legislatori hanno sempre riconosciuto titolo ad indennità, e l'hanno invece escluso affatto nell'altro.

I danni che risentono alcuni individui dalle novità che sono la conseguenza di un progresso non possono venir direttamente indennizzati. Lo Stato non può avere particolari doveri, quando egli, facendo un progresso, proclama la libertà, la quale, secondo l'usata fraseologia, viene paragonata alla lancia di Achille, che ferisce e sana. Diversamente si dovrebbe accettare la tesi, che a nessuno mai è venuto in mente di affermare, che la libertà abbia uopo di venire comperata. Ai vecchi precedenti surricordati ben possono aggiungersene di più vicini avvenuti nei nostri paesi. Nella Toscana, ad esempio, vi erano delle Corporazioni privilegiate pel servizio del facchinaggio (non ricordo con qual nome propriamente si chiamassero), ed a proposito delle medesime, nella stessa legge del 1864, si è fatto cenno di un debito dell'antico Governo toscano di 420,000 lire prese ad imprestato alla Depositeria generale per indennizzare i facchini del porto di Livorno, e quelli

di Firenze e di Pistoia che vennero privati del privilegio. Quella indennità fu cosa giusta, prettamente giusta, perchè le Compagnie erano composte di Bergamaschi, quindi, in allora, di forastieri, ed erano passati dei contratti bilaterali, a base dei quali la Compagnia stessa era investita del privilegio. Si è voluto in un dato momento svincolarli dalle Corporazioni dei facchini forastieri, sostituendovi altre Corporazioni formate di cittadini del luogo; era perciò ben naturale che si desse l'indennità ai forastieri, indennità che fu fornita mediante il prestito sovraccennato, il quale fu sempre un prestito, sebbene dappoi abbia finito ad essere un debito puro e semplice accollatosi dallo Stato.

Per converso poi sta l'ultimo solenne precedente, stabilito dalla solenne discussione fatta nel Senato e dalle sue votazioni sul progetto di legge portante la libertà dell'esercizio farmaceutico.

Con sicure prove, e con allegazione di cifre inoppugnabili veniva dimostrato come molte persone e molte famiglie avrebbero subito una grande iattura, una perdita, cioè, di un cospicuo valore, in forza del regime della libertà di esercizio delle farmacie.

Sebbene si fosse trattato di privilegio il quale a molti, per appariscenti ragioni, attinenti al buon servizio sanitario, non appare punto odioso, il Senato non si è lasciato commuovere dalle tante petizioni che gli vennero dirette, intese a dimostrare che in fatto facevasi una specie di espropriazione, allegando i riconoscimenti di proprietà, che dicevano fatti dallo Stato, mediante il percepimento delle tasse sui trapassi della proprietà sia per eredità, sia per atto tra vivi, di que' valori che si annientavano. Il Senato considerò che la libertà porta naturalmente un cambiamento, che ogni cangiamento determina degli spostamenti, che dagli stessi derivano dei danni; e che questi devono tollerarsi da quelli cui toccano; perchè così vuole il grande e proficuo interesse pubblico generale connesso ed anzi conseguenza della libertà.

Un solo caso venne, e giustamente eccettuato; quello che si verifica nelle antiche provincie, dove i farmacisti ebbero a comperare veramente il privilegio con denaro sonante versato nelle casse dello Stato.

Queste sono le ragioni per le quali l'Ufficio

Centrale non può acconsentire a questo, che sia stanziata particolarmente in Bilancio alcuna somma per alleviare le sofferenze che derivano dalla attuazione effettiva della libertà del lavoro di facchinaggio nel porto di Genova. Ci si domanda come la andrà a finire? Quello che per intanto risulta certo, si è che per i primi tempi sonovi già i mezzi con cui provvedere, cioè mezzi della Società che viene disciolta, e quell'altro rilevante valore appartenente alla corporazione di fatto e che pur deve entrare in conto, così come ha chiarito la Relazione della Commissione della Camera dei Deputati.

Reputo per fermo che le cose finiranno bene per accomodarsi; ma quando pure si prevegga la mancanza dei mezzi, si potrà perciò solo fare appello alla cassa dello Stato? Giammai, rispondiamo, perchè entreremo sempre nel campo della beneficenza locale, alla quale lo Stato non può punto provvedere.

Si prevedono delle conseguenze sinistre, delle perturbazioni? Io credo per fermo, ed accordo anche in ciò coll'onorevole Torelli, che nulla avverrà di questo, tutte le volte che si voglia seriamente usar man forte per mantenere la legge.

Ma i nostri oppositori vogliono mutare la questione; essi invero non combattono i principî testè accennati, bensì affermano che in questo argomento devasi ravvisare un interesse generale della nazione. In questo proposito conviene bene intenderci. Che il porto di Genova sia il primo porto d'Italia niuno lo nega. Che figuri con una invidiabile proporzione nei prodotti della dogana e nel movimento commerciale italiano è del pari riconosciuto non solo, ma è incontestabile. Se per questa felice ed invidiata condizione avvenga che si domandi da parte dello Stato una spesa anche di più milioni pel miglioramento di quel porto con opere pubbliche, una volta chiarito che giovinò a far sì che Genova possa fruttuosamente sostenere la concorrenza con il porto rivale di Marsiglia, io per certo la voterò senza difficoltà, come di sicuro farebbero anche i miei Colleghi, perciocchè si servirebbe in allora ad un interesse nazionale italiano. Ma, domando, cosa entrano, pel miglioramento delle condizioni del porto, i facchini inabili e quelle altre persone che abbiano ad essere sussidiate?

Migliorato vien già il porto di Genova quando

abbiate diminuito il costo delle operazioni commerciali; ed il costo delle operazioni commerciali appunto si diminuisce, togliendo quei vincoli fatti indirettamente dalla legge del 1864 e che fin oggi le gravano tuttavia; vale a dire, assicurando il regime della libertà.

Attivata la legge, ognuno che abbia voglia di fare il facchino e si presenti al lavoro, non troverà alcun ostacolo, e ciò solo determinando la concorrenza, farà abbassare il costo delle operazioni commerciali.

Il porto di Genova, ripeto, è migliorato nelle sue condizioni, col solo fatto della legge che toglie gli ostacoli indotti dalla precedente legge e fa sì che la libertà sia, alla fine, un fatto e non una nuda parola.

Viene osservato che per effetto della libertà alcuni rimangono senza quei mezzi di vita, che toccavano sussistendo il privilegio; ma questa osservazione significa solo che si entra propriamente nel campo della beneficenza locale.

Di riscontro poi devesi contrapporre la osservazione che in fine dei conti si tratterebbe di sole 30 mila lire. Or bene, sarà egli in queste 30 mila lire che starà una differenza decisiva per la sorte del porto di Genova?...

Facendo ora una sintesi, quello che abbiamo proposto si è questo: lo scioglimento della Società che forma l'ostacolo, provvedendo ad un tempo alla sua effettiva liquidazione non che alla definizione di tutte le controversie che possono sorgere, e dando potestà al liquidatore di valersi dei mezzi della Società disciolta e degli altri mezzi indicati dalla citata Relazione fatta alla Camera.

Rimarranno delle deficienze anche se venga dato mano ai fondi già votati dai Corpi amministrativi locali; toccherà provvedere a chi spetta ma non mai alla finanza.

La provvisione proposta dal disegno ministeriale non è intesa a migliorare le condizioni del porto di Genova, come ho dimostrato. Se si trattasse di una spesa affine di recar miglioramenti al porto di Genova la voterei a due mani; ma qui, giova ripeterlo ed insistervi, si tratta sempre di alleviare le condizioni di alcuni cittadini, o di alcune classi della popolazione di Genova che vanno a risentire danno dall'attuazione della libertà. Se una spesa intesa a questo scopo non è spesa per titolo di

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1879

beneficenza locale, non so quale altra potesse essere.

Appoggiato a tutte le ragioni svolte, l'Ufficio Centrale raccomanda vivamente al Senato il progetto da esso formato sopra di questo importante argomento e speriamo che le nostre idee verranno benevolmente accolte.

Così facendo non avremo mai, ne sono convinto, motivo di pentirci, mentre invece avverrà probabilmente il contrario se in oggi, mediante uno stanziamento speciale a scopo di beneficenza locale, noi mettessimo piede su questa prima soglia del socialismo e dessimo vita ad un precedente di carità legale fatta col denaro dello Stato.

Entrando in questa via, temo assai che avremo o presto o tardi motivo a pentimento, il che non succederà se, resistendo al lenocinio delle voci alzate in nome della larga equità e dell'umanità (che devono trovar posto fuori di questo recinto), asseconderete, onorevoli Signori, la nostra domanda di non stabilire un precedente che noi stimiamo molto pericoloso.

PRESIDENTE. Se qualche Senatore avesse ancora a dare il suo voto, è pregato di venire alle urne.

Si procede allo scrutinio dei voti.

Risultato della votazione:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1879:

Votanti	85
Favorevoli	77
Contrari	8

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1879:

Votanti	85
Favorevoli	76
Contrari	9

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1879:

Votanti	85
Favorevoli	77
Contrari	8

(Il Senato approva).

L'ordine del giorno di domani è la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

La seduta di domani sarà aperta alle ore 2, ed avrà per primo la parola il signor Ministro delle Finanze.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).